SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 25 novembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 31 ottobre 2003, n. **327.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Gibuti il 30 aprile 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Gibuti il 30 aprile 2002.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 20.090 annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*
MARTINO, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Gibuti, qui di seguito denominati "le Parti":

RIAFFERMANDO il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;

DESIDERANDO di accrescere la cooperazione tra i loro Ministeri della Difesa;

CONVINTI che la cooperazione bilaterale aiuterà la comprensione reciproca su questioni militari e consoliderà le rispettive capacità difensive;

HANNO CONVENUTO quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti agiranno, di concerto ed in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici vigenti e con gli impegni internazionali assunti, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa basandosi sul principio della reciprocità.

ARTICOLO 2

L'organizzazione e lo svolgimento delle attività concrete per la cooperazione nel campo della difesa saranno compito del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa della Repubblica di Gibuti.

Delle consultazioni dei rappresentanti delle Parti si potranno tenere alternativamente a Roma e a Gibuti allo scopo di elaborare e concordare Programmi di cooperazione bilaterale tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate della Repubblica di Gibuti.
Nei citati Programmi di cooperazione bilaterale saranno riportate le attività, le forme, i periodi ed i luoghi del loro svolgimento.

ARTICOLO 3

La cooperazione fra le Parti avrà luogo nei seguenti campi:

a. sicurezza e politica di difesa;

b. industrie per la difesa e politica degli approvvigionamenti dei materiali militari subordinate ai due Ministeri della Difesa;

c. cessione gratuita di materiali non d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche;

d. questioni legate al peace-keeping ed alle operazioni umanitarie e di sminamento;

e. rispetto dei trattati internazionali sulla difesa, sicurezza e controllo degli armamenti;

f. organizzazione delle Forze Armate, struttura ed equipaggiamento delle unità militari, amministrazione e gestione del personale;

g. formazione/addestramento;

h. questioni relative alla polizia militare;

i. questioni ambientali e controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari;

l. medicina militare;

m. storia militare;

n. sport militare.

I suindicati campi di cooperazione militare non dovranno essere i soli oggetto di cooperazione. Entrambe le Parti si impegnano a ricercare nuovi settori di collaborazione di reciproco interesse.

ARTICOLO 4

La cooperazione fra le Parti si svilupperà nelle seguenti forme:

a. incontri dei Ministri della Difesa, Comandanti in Capo, loro sostituti ed altro personale autorizzato dalle Parti;

b. scambi di esperienze fra esperti delle due Parti;

c. organizzazione e svolgimento di attività addestrative ed esercitazioni;

d. partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari;

e. contatti fra istituzioni militari similari;

f. discussioni, consultazioni, incontri e partecipazioni a simposi, conferenze, corsi;

g. visite a navi, aerei ed altre strutture militari;

h. scambi di informazioni e pubblicazioni didattiche;

i. scambi di attività culturali e sportive.

ARTICOLO 5

Le Parti, in conformità con le rispettive normative nazionali vigenti in materia, promuoveranno l'interscambio dei materiali d'armamento di cui all'Articolo 3, compresi delle relative componenti, nelle seguenti categorie:

a. aeromobili;
b. unità navali da combattimento subacquee e di superficie;
c. veicoli corazzati, armi leggere ed armamento di grosso calibro e relativo munizionamento.

Le due Parti si consulteranno preventivamente sulla natura degli armamenti che le Forze Armate di una delle Parti vorranno introdurre sul suolo dell'altra Parte.
Detto interscambio potrà essere attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

L'eventuale riesportazione a Paesi terzi dovrà avvenire con il preventivo benestare del Paese cedente.

Qualora le Parti intendano promuovere l'interscambio in altri settori di loro prioritario interesse, nel quadro del presente Accordo, dovranno farvi esplicito riferimento in protocolli aggiuntivi dove detti materiali siano individuati secondo le categorie degli elenchi nazionali.

ARTICOLO 6

Le Parti sosterranno i costi di attuazione del presente Accordo e delle eventuali attività di cooperazione sulla base del principio di reciprocità.

La Parte inviante pagherà, per il proprio personale, le spese di viaggio, le spese relative alle retribuzioni, come anche quelle per l'assicurazione infortunistica ed ogni altro compenso previsto dalla propria regolamentazione nazionale.

La Parte ricevente sosterrà le spese relative al trasporto locale, a partire dalla località d'accesso nel Paese, e le spese di vitto e alloggio, qualora reperibili nell'ambito di strutture militari, nonché quelle relative alle attività che organizzerà sotto la propria responsabilità.

I diritti all'assistenza medica e le relative spese sono regolati dalle leggi vigenti sul territorio di ciascuna delle Parti. In particolare:

a. la Parte ricevente provvederà alle cure mediche d'emergenza;
b. la Parte inviante provvederà all'assicurazione medica in caso di malattia o incidente, nonché alle spese di rimpatrio del proprio personale infermo.

Qualora la cooperazione riguardi attività a cui partecipino gruppi composti da più di 10 persone sarà oggetto di specifico Programma di cui all'Articolo 2.

Per quanto attiene all'ammissione di personale militare ai corsi, al fine di regolamentare gli aspetti finanziari, sanitari e le modalità esecutive di dettaglio della specifica forma di cooperazione, saranno stipulati appositi Programmi tra le Parti, che tengano conto della normativa vigente in ciascuno dei due Paesi.

ARTICOLO 7

Il risarcimento di eventuali danni provocati dal personale militare durante o in connessione con la propria missione/esercitazione spetta alla Parte inviante.

Nel caso in cui questi danni coinvolgano personale, equipaggiamenti ed infrastrutture militari, eventuali controversie tra le Parti ed il risarcimento dei danni saranno risolti di reciproco accordo.

ARTICOLO 8

Le Autorità del Paese ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale ospite per quanto riguarda le infrazioni commesse sul proprio territorio e punite dalla propria legislazione.

Tuttavia, le Autorità del Paese d'origine hanno il diritto di esercitare prioritariamente la loro giurisdizione sui membri della Forza Armata d'origine, per quanto riguarda:

a. le infrazioni che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine;
b. le infrazioni risultanti da qualsiasi atto o omissione, commesse intenzionalmente o per colpa, che sono stati commessi nell'esecuzione ed in relazione con il servizio.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma, le Autorità del Paese d'origine possono rinunciare alla giurisdizione che gli è attribuita in priorità, notificandolo alle autorità del Paese ospitante e se da quest'ultimo accettato.

ARTICOLO 9

Le informazioni e i documenti scambiati nell'ambito della cooperazione stabilita sulla base di questo Accordo saranno protetti in conformità alle norme dello Stato della Parte che li ha adottati.

Ciascuna delle Parti tratterà tutte le informazioni, i documenti e i materiali classificati in conformità alle misure di sicurezza che non saranno meno rigorose di quelle che corrispondono al grado di segretezza determinato dall'originatore; ed adotterà tutte le misure necessarie, affinché tale grado di segretezza sia rispettato fino a quando lo richiede la Parte che li ha originati.

Sono considerati classificati le informazioni, i documenti e i materiali che contengano informazioni riservate corrispondenti al grado stabilito di segretezza, ed inoltre qualsiasi comunicazione effettuata in qualsiasi

circostanza ed in qualsiasi modo, qualora contenga tali informazioni.

Per lo scambio delle informazioni, documenti e materiali classificati, le Parti hanno adottato i seguenti gradi di segretezza:

Per la Repubblica Italiana	Per la Repubblica di Gibuti
SEGRETISSIMO	TRES SECRET
SEGRETO	SECRET DEFENSE
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIEL DEFENSE
RISERVATO	DIFFUSION RESTREINTE

Le Parti garantiscono che i documenti, materiali e tecnologie che saranno oggetto di scambio saranno utilizzate esclusivamente ai fini stabiliti specificamente dalla Parte cedente entro i limiti concordati da entrambe le Parti.

La trasmissione a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici, materiali ed equipaggiamenti per la difesa, classificati e non, acquisiti nell'ambito della cooperazione derivante dal presente Accordo, sarà sottomessa all'assenso scritto della Parte cedente.

Qualora le informazioni classificate dovessero diventare, nell'ambito del presente Accordo, oggetto di scambi al di fuori delle competenze dei Ministeri della Difesa, sarà necessario raggiungere intese specifiche tra gli Organi competenti dei due Stati.
Nel corso di tali trattative saranno applicate le misure di sicurezza indicate nel presente Accordo.

ARTICOLO 10

In caso di dispute sull'interpretazione o applicazione del presente Accordo le Parti si consulteranno per risolvere le controversie a mezzo di trattative bilaterali e, se necessario, per le vie ufficiali.

ARTICOLO 11

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica previste a tale scopo.

Il presente Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento per Scambio di Note. Le eventuali modifiche entreranno in vigore con le stesse modalità previste per l'entrata in vigore del presente Accordo.
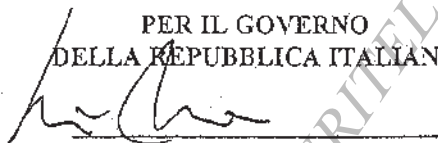
Il presente Accordo, che avrà la durata di cinque anni, sarà tacitamente rinnovato per ulteriori cinque anni, a meno che una delle Parti non lo denunci. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte.

In caso di denuncia, le Parti si impegneranno a completare le attività non terminate ed avranno inizio le consultazioni per la risoluzione di questioni controverse.
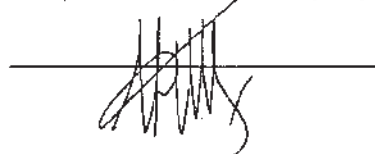
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Gibuti, il 30-04-2002 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, ambedue i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1990):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) e dal Ministro della difesa (MARTINO) il 7 febbraio 2003.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 aprile 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 7ª, 10ª, 12ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 13 maggio 2003.

Relazione presentata il 17 giugno 2003 (atto n. 1990/*A* - relatore sen. PROVERA).

Esaminato in aula e approvato il 24 luglio 2003.

Camera dei deputati (atto n. 4214):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 luglio 2003 con pareri delle commissioni I, II, IV, V e X.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 16 settembre 2003 e 2 ottobre 2003.

Esaminato in aula il 20 ottobre 2003 e approvato il 23 ottobre 2003.

03G0359

DECRETO-LEGGE 24 novembre 2003, n. **328.**

Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali e di formazione professionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare l'interruzione di processi di risanamento o reindustrializzazione in corso, in situazioni di gravi crisi aziendali, ovvero di aree territoriali o settori produttivi, nonché di disincentivare il ricorso agli ammortizzatori sociali in quelle situazioni in cui può essere ottenuto il reimpiego dei lavoratori, utilizzando processi di riqualificazione professionale;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di attivare la riqualificazione strutturale del sistema della formazione professionale, anche al fine di favorire la realizzazione dei processi sopra descritti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali e di interventi di sostegno al reddito.

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro, di cui 75 per l'anno 2003 e 235 per l'anno 2004, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n 148, convertito, con moditicazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2004. La misura dei trattamenti è ridotta del 20 per cento. Tale riduzione non si applica nei casi di prima proroga o di nuova concessione.

2. Il lavoratore decade dal trattamento di mobilità, qualora l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, dal trattamento di disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennità o sussidio, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, quando: *a)* rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro, ovvero rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente; *b)* non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Il lavoratore decade dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale o non lo frequenti regolarmente. Il lavoratore decade dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennità o sussidio qualora non accetti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità. Il lavoratore percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, se decaduto dal diritto di godimento del trattamento previdenziale ai sensi del presente comma, perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico del datore di lavoro, salvi i diritti già maturati. Le disposizioni di cui ai primi tre periodi del presente comma si applicano quando le attività lavorative o di formazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile in ottanta minuti con i mezzi di rapporto pubblici.

3. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2004»;

b) al terzo periodo, le parole: «con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività» sono sostituite dalle seguenti: «con passaggio diretto o anche con interruzione del rapporto di lavoro tramite la procedura di mobilità, purché non superiore ad un periodo di 360 giorni, presso imprese dello stesso settore di attività o che operano all'interno dello stesso stabilimento».

Art. 2.

Disposizioni in materia di formazione professionale

1. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la destinazione dell'importo aggiuntivo di 3 milioni di euro, a valere sull'esercizio finanziario 2003, per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di formazione professionale.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

03G0360

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 ottobre 2003.

Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (F.A.R.).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 e, in particolare, l'art. 72, il quale prevede, al comma 1, che le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa e, al comma 2, che i contributi a carico dei fondi di cui al predetto comma 1, concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono attribuiti secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei principi indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)* dello stesso comma 2;

Visto il proprio decreto n. 28906 del 25 settembre 2003, con il quale, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2003 è stato individuato, ai sensi del predetto comma 1 dell'art. 72, il capitolo n. 8932 concernente il «Fondo per le agevolazioni alla ricerca», con una dotazione di € 352.753.000 in termini di competenza e di cassa;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 agosto 1999, n. 201, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare, l'art. 5, il quale prevede che tutti gli interventi da esso disciplinati gravino sulle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, istituito nello stato di previsione dello stesso Ministero;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 e, in particolare, l'art. 45, commi 15 e 16;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 8 agosto 2000, n. 593, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 gennaio 2001, n. 14, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 8 agosto 1997, n. 954, pubblicato nel supplemento ordinario n. 232 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 novembre 1997, n. 270, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 23 ottobre 1997, n. 629, pubblicato nel supplemento ordinario n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 febbraio 1998, n. 27, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992»;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alla ricerca e sviluppo n. 96/C 45/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 17 febbraio 1996, n. C45/C;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alle piccole e medie imprese n. 96/C 213/04, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 23 luglio 1996 n. C 213/4;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alla formazione, n. 98/C 343/07, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee dell'11 novembre 1998, n. C 343/10;

Vista la comunicazione della commissione europea relativa agli aiuti «*de minimis*» n. 96/C 68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 6 marzo 1996, n. C68/9;

Attesa la necessità di emanare il decreto previsto dall'art. 72, comma 2, della richiamata legge n. 289 del 2002 per gli interventi da effettuare da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Vista la documentazione trasmessa con nota del 25 luglio 2003, n. 6353, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini dell'intesa prevista dal ripetuto art. 72, comma 2, della legge n. 289 del 2002;

Considerato che l'intensità dell'aiuto derivante dall'applicazione delle misure agevolative come di seguito disciplinate risulta inferiore a quella delle misure attualmente in vigore, già approvate dalla Commissione europea;

D'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 le agevolazioni di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito: «MIUR») a valere sulle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (di seguito: «FAR»), come individuato con il decreto ministeriale citato nelle premesse, anche se relative a domande presentate antecedentemente a tale data, sono concesse secondo i criteri e le modalità stabilite dalle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

1. Le agevolazioni ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 agosto 1997, n. 954, dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 23 ottobre 1997, n. 629, e degli articoli 5, 6, 7, 9, 10 e 12 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 agosto 2000, n. 593, sono concesse secondo le seguenti forme e misure e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di stato alla ricerca, pari al 50% in equivalente sovvenzione lorda (di seguito: «ESL») per le attività di ricerca industriale e al 25% in ESL per le attività di sviluppo precompetitivo:

a) per quanto riguarda i costi giudicati ammissibili riferibili alle attività di ricerca industriale, l'agevolazione viene concessa nelle seguenti forme:

1) 20% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa;

2) 75% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato;

b) per quanto riguarda i costi giudicati ammissibili riferibili alle attività di sviluppo precompetitivo, l'agevolazione viene concessa nelle seguenti forme:

1)10% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa;

2) 70% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato.

2. Per ciascuna delle tipologie di attività di cui al comma 1, possono essere concesse le seguenti ulteriori agevolazioni, nella forma del contributo nella spesa, secondo le sottoelencate percentuali sui costi ammissibili e, comunque, fino ad un massimo del 25%:

a) 10% per progetti di ricerca presentati da piccole e medie imprese (P.M.I), così come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alle imprese. A tal fine, in caso di progetti proposti congiuntamente da più imprese, tutte quante devono possedere i requisiti previsti;

b) 10% per le attività di ricerca da svolgere nelle regioni di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera *a)* del Trattato di Amsterdam;

c) 5% per le attività di ricerca da svolgere nelle regioni di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera *c)* del Trattato di Amsterdam;

d) 10% per i progetti per i quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1) prevedano lo svolgimento di una quota di attività non inferiore al 10% dell'intero valore del progetto stesso da parte di uno o più partner di altri Stati membri della UE, purché non vi siano rapporti di partecipazione azionaria o di appartenenza al medesimo gruppo industriale tra l'impresa richiedente e il partner estero;

2) prevedano lo svolgimento di una quota di attività non inferiore al 10% dell'intero valore del progetto stesso da parte di enti pubblici di ricerca e/o università.

3. Ai fini del rispetto dei limiti di cui al comma 2, per i costi delle attività da svolgersi nelle regioni di cui alla lettera *b)* dello stesso comma, il cumulo con le ulteriori agevolazioni ivi indicate non può superare il limite del 25% dei costi ammissibili.

4. Ai fini del rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alla ricerca, la quota di agevolazione aggiuntiva di cui al comma 2 comporta una corrispondente riduzione della quota di credito agevolato.

Art. 3.

1. Le agevolazioni di cui all'art. 2, in caso di progetti che ricomprendano costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree del territorio nazionale afferenti alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, sono concesse secondo le seguenti forme e misure e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alla

ricerca, pari al 50% in ESL, per le attività di ricerca industriale e al 25% in ESL per le attività di sviluppo precompetitivo:

a) per quanto riguarda i costi giudicati ammissibili riferibili alle attività di ricerca industriale, l'agevolazione viene concessa nelle seguenti forme:

1) 25% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa;

2) 75% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato;

b) per quanto riguarda i costi giudicati ammissibili riferibili alle attività di sviluppo precompetitivo, l'agevolazione viene concessa nelle seguenti forme:

1) 10% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa;

2) 70% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato.

2. Per ciascuna delle tipologie di attività di cui al comma 1, possono essere concesse, nelle stesse forme e misure, le ulteriori agevolazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 2.

Art. 4.

1. Le agevolazioni ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 agosto 1997, n. 954, dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 23 ottobre 1997, n. 629, e dell'art. 8 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 agosto 2000, n. 593, sono concesse secondo le seguenti forme e misure e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alla formazione «generale»:

a) 25% dei costi riconosciuti, nella forma del contributo nella spesa;

b) 70% dei costi riconosciuti, nella forma del credito agevolato.

2. Possono essere concesse le seguenti ulteriori agevolazioni, nella forma del contributo nella spesa, secondo le sottoelencate percentuali sui costi ammissibili:

a) 20% per i progetti di formazione proposti da PMI;

b) 10% per le attività di formazione da svolgersi nelle aree ammesse alla deroga ai sensi dell'art. 87.3, lettera *a)*, del Trattato di Amsterdam;

c) 5% per le attività di formazione da svolgersi nelle aree ammesse alla deroga ai sensi dell'art. 87.3, lettera *c)*, del Trattato di Amsterdam.

3. Ai fini del rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alla formazione «generale», la quota di agevolazione aggiuntiva di cui al comma 2 comporta una corrispondente riduzione della quota credito agevolato.

Art. 5.

1. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati di cui agli articoli 2, 3 e 4 è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data di concessione, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino a un massimo di cinque anni.

Art. 6.

1. In caso di progetti proposti congiuntamente, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 5 del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, l'agevolazione nei confronti delle università pubbliche e degli enti pubblici di ricerca, ivi compresi Enea e Asi, viene concessa dal MIUR nella forma del contributo nella spesa e nelle seguenti misure:

a) 50% dei costi giudicati ammissibili riferibili alle attività di ricerca industriale;

b) 25% dei costi giudicati ammissibili riferibili alle attività di sviluppo precompetitivo;

c) le ulteriori agevolazioni di all'art. 2, comma 2, sono concesse nel rispetto delle misure ivi indicate e nella forma del contributo nella spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, alle domande di finanziamento proposte dai consorzi o società consortili di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, purché senza fini di lucro e caratterizzati da una partecipazione societaria di università o enti pubblici di ricerca, ivi compresi Enea ed Asi, non inferiore al 50%.

Art. 7.

1. Per quanto non disciplinato dal presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni recate dai decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica richiamati nelle premesse. Tali disposizioni continuano, altresì, ad applicarsi nel caso in cui l'utilizzo delle risorse nazionali concorra al completo utilizzo delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea.

Art. 8.

1. Al fine di verificare la corretta osservanza delle disposizioni di cui all'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le agevolazioni concesse dal MIUR a valere sulle risorse del FAR formeranno oggetto di una relazione annuale da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 9.

Il presente decreto sarà comunicato alla competente direzione della Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2003

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 220

03A12638

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 novembre 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Morubel».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni - di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta il 14 ottobre 2003 dalla ditta Chiron S.r.l. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata - limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata - il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

MORUBEL: 1 dose liof. + 1 f solv., 5 ml - A.I.C 026321012;

ditta Chiron S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 4 novembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A12628

DECRETO 5 novembre 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Samilstin».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni - di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta il 14 ottobre 2003 dalla ditta LPB Istituto Farmaceutico S.p.a. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata - limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata - il D.D. 800.5/S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

SAMILSTIN:

«LAR», flacone 10 mg - A.I.C. 027284090;

«LAR» flacone 20 mg - A.I.C. 027284102;

«LAR» flacone 30 mg - A.I.C. 027284114;

ditta LPB Istituto Farmaceutico S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 5 novembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A12629

DECRETO 10 novembre 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lutogin».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 2003, n. 153, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio – ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni – di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta in data 2 ottobre 2003 dalla ditta Farmigea S.p.a. che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata – limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata – il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

LUTOGIN «100 mg capsule molli» 30 capsule - A.I.C. n. 034505 014, ditta Farmigea S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 10 novembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A12630

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 ottobre 2003.

Nomina della consigliera di parità effettiva della regione Veneto.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, effettivi e supplenti, regionali e provinciali;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonchè di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'art. 2, comma 4, del suddetto decreto che prevede che in caso di mancata designazione dei consiglieri di parità regionali e provinciali o di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 2, comma 2, da parte degli enti territoriali competenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, provvede direttamente alla nomina;

Visto il bando - decreto 30 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 5 del 17 gennaio 2003, per la nomina diretta dei consiglieri di parità effettivi e supplenti per varie regioni e province;

Vista la candidatura presentata dalla sig.ra Lucia Basso per la nomina a consigliera di parità effettiva per la regione Veneto;

Visto il *curriculum vitae* della sig.ra Lucia Basso allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la «Commissione per l'esame delle candidature per la nomina diretta delle/i consigliere/i di parità», istituita con decreto direttoriale del 16 giugno 2003 ha ritenuto la predetta in possesso dei requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva per la regione Veneto;

Decreta:

La sig.ra Lucia Basso è nominata consigliera di parità effettiva della regione Veneto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Curriculum vitae di Lucia Basso

Titolo di studio.

Diploma di scuola media superiore - diploma di specializzazione «Dietista ospedaliera».

Professione.

Dietista presso l'Azienda ospedaliera di Padova.

In aspettativa sindacale.

Sin dalla prima metà degli anni settanta - operando in organismi pubblici in materia di lavoro e per la parità e le pari opportunità, nel sindacato e nel volontariato - si occupa dei diritti delle donne (nella famiglia, nel lavoro e nella società), delle normative sulla parità e delle politiche di genere e delle normative e problematiche del mercato del lavoro.

1. *Incarichi e attività - (Organismi pubblici in materia di lavoro e per la parità e le pari opportunità).*

Consigliera provinciale di parità per la provincia di Padova (dal 1993 al 1996), carica assolta tra le innumerevoli difficoltà che ha incontrato la prima applicazione della legge n. 125/1991.

Al termine del mandato, pur non essendo previsto dalla legge, ha organizzato - per presentare il consuntivo della sua attività - il convegno sul tema «Parità uomo-donna nel lavoro. Dall'esperienza della Consigliera di parità allo stato di attuazione della legge n. 125» al quale sono intervenuti un rappresentante della Commissione lavoro del Senato, la vice presidente del Comitato nazionale per le pari opportunità, la vice Consigliera nazionale di parità, dirigenti degli uffici del Ministero del lavoro di Padova, rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni industriali, docenti e magistrati (Padova-Caffè Pedrocchi, 24 novembre 1995).

Componente di diritto della Commissione circoscrizionale per l'impiego di Padova per tutta la durata del mandato di Consigliera provinciale (1993-1996).

Componente della Commissione per le pari opportunità di Padova (dal febbraio 1996 al 2002), organismo nel quale si è dedicata, negli ultimi tempi, al progetto sulla conciliazione fra vita familiare e vita professionale delle donne della provincia di Padova.

Componente della Commissione per le pari opportunità della regione del Veneto dal 1996, ha dedicato particolare attenzione ad aspetti specifici quali donne e lavoro (i lavori delle donne, i contratti, i comitati paritetici per le pari opportunità, la tutela della dignità e integrità psicofisica delle lavoratrici e la lotta alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro), donne e salute riproduttiva (parto, interruzione volontaria della gravidanza ecc.), donne e violenza (violenza sessuale e maltrattamenti in famigiia, tratta e prostituzione delle donne immigrate).

Vicepresidente della Commissione regionale per le pari opportunità della regione del Veneto dal 16 ottobre 2001. In particolare è referente:

per il gruppo di lavoro «Salute e benessere delle donne», tema per il quale ha organizzato il Convegno «Salute e benessere delle donne nel Veneto. Miti e manipolazioni dell'identità femminile» (Venezia, 16 giugno 2002);

per il gruppo «Formazione, orientamento e lavoro»;

per il Progetto europeo «Padri attivi», promosso dal Ministero dell'impiego del Belgio nell'ambito delle politiche per la conciliazione tra vita familiare e vita professionale, progetto al quale la Commissione partecipa (in rappresentanza della Regione Veneto) insieme a Lussemburgo e Spagna.

Componente della Commissione tripartita regionale per la concertazione dal luglio 2002.

Organizzazione sindacale.

Componente del direttivo della Cgil dell'Ospedale Civile di Padova e del Sindacato provinciale della Sanità dalla seconda metà degli anni '70. Nella RSU della stessa azienda dal 1996 al 2001, organismo nel quale è stata eletta con il maggior numero di voti in sede di prime elezioni ed ha svolto le funzioni di coordinatrice per tre anni.

Componente del direttivo della Federazione della Funzione pubblica, dal livello aziendale a quello nazionale, dal 1979 al 1999.

Responsabile del Coordinamento donne della Camera del lavoro di Padova e provincia dal 1987. Nell'ambito di questa attività ha fondato e diretto, dal 1998 al 1990, il «Telefono donna», uno dei primi punti di ascolto nella regione.

Segretaria della Camera del Lavoro di Padova e provincia dal 1991 al 1996 e, successivamente, componente del direttivo.

Funzionaria addetta alla formazione per la Funzione pubblica nazionale e per la Cgil del Veneto dal 1999 alla primavera del 2002.

Segretaria della Cgil del Veneto (dal maggio 2002), si occupa di materie/settori quali:

mercato del lavoro (normative e politiche; nuovi lavori, immigrazione), coordinamento donne, differenze di genere e pari opportunità, formazione.

Volontariato.

Fondatrice del «Centro Veneto Progetti Donna-Auser» (nel marzo 1990), associazione di volontariato iscritta nel registro della regione Veneto, della quale è stata presidente e animatrice sino alla fine del 1999, impegnandosi attivamente su tutto il versante della condizione della donna (a livello sia preventivo che di intervento nei casi concreti di disagio), attraverso attività di ricerca, ascolto, orientamento, consulenza (psicologica, legale e contrattuale), formazione, divulgazione e messa a disposizione di strumenti operativi («sportelli», «punti di ascolto»).

Componente del direttivo dell'Auser regionale (Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà) dal 2001, fornisce la sua consulenza per tutte le questioni e le attività richiamate dai bisogni delle donne.

2. *Pubblicazioni.*

Parità, pari opportunità uomo-donna e lotta alle discriminazioni - Materiali di documentazione europea e nazionale (CLEUP, 2001; aggiornamento aprile 2002), con il Patrocinio della Commissione nazionale di parità presso la Presidenza del Consiglio.

Molestie sessuali nei luoghi di lavoro. «Codice di condotta» europeo e situazione in Italia (in 2 edizioni, 1993, 1994, la seconda su commissione della regione Veneto). Sua è stata anche la consulenza per la terza edizione (giugno 2001) pubblicata dalla CLEUP di Padova per conto dell'Auser del Veneto e della regione Veneto-Commissione per le pari opportunità.

Ripensare la nascita nelle strutture sanitarie: realtà, sogni, bisogni. Atti del Seminario Cgil per l'accoglimento delle direttive dell'OMS in materia di maternità-nascita, patrocinato dalla Provincia e dal Comune di Padova e dalla Ulss n. 21 (Padova, Aula Morgagni del Policlinico, 20-21 ottobre 1989) (1990).

Materiale didattico - (Per Corsi recenti finanziati dal F.S.E. e dalla regione del Veneto).

Le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, per il Corso sul tema: «Esperta in dinamiche relazionali all'interno del contesto lavorativo per la prevenzione delle molestie sessuali nel lavoro» (Noale-Ospedale, 1° marzo-24 maggio 2002).

Parità e pari opportunità tra uomo e donna e differenza di genere, per il Corso sul tema: «Esperta in innovazione dell'organizzazione del lavoro, nel rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna e della differenza di genere» (Padova-Università, 15 marzo-1° giugno 2002).

Il Consigliere di fiducia nelle aziende sanitarie, per il Corso sul tema: «Il Consigliere di fiducia per la tutela della dignità dell'uomo e della donna nelle aziende sanitarie» (Verona-Università, 20 settembre-30 ottobre 2002).

Materiale divulgativo - (Curato in veste di presidente del Centro Veneto Progetti Donna).

Oltre ad una copiosissima produzione di depliant e di altro materiale minore, gli opuscoli:

i diritti delle donne. Come riconoscere e far valere i propri diritti in famiglia, nel lavoro, nella società (1991);

azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro. La legge 10 aprile 1991, n. 125 (1991):

e l'Osservatorio giuridico tematico sulla condizione femminile, servizio quindicinale di informazione e documentazione su provvedimenti e atti delle istituzioni comunitarie, nazionali e della regione Veneto (1993-1997).

Fra gli articoli di maggiore ampiezza:

Il lavoro di produzione e di riproduzione («Assistenza sociale», Bimestrale a cura dell'INCA/CGIL, Roma, n. 5 settembre-ottobre 1995, pp.471-473).

Molestie sessuali nei luoghi di lavoro («Il Consultorio familiare». Padova, n. 2-3 1997, pp.107-120).

Che genere di lavoro? Dieci, cento, mille casi di molestie («Quale Stato, Ricerche e proposte di una nuova cittadinanza», Roma, n. 2-3 2001, pp.323-341).

Analisi dell'esperienza diretta di 98 casi di molestie sessuali a Padova e provincia, con una scheda sulla normativa europea, tabelle sui dati dell'esperienza e suggerimenti per l'accoglienza e l'assistenza delle vittime.

Tempi di vita e di lavoro: la «conciliazione» è possibile («Donna, Diritti e Società», a cura della Commissione per le pari opportunità della Regione Veneto, numero in corso di pubblicazione).

Interventi pubblicati negli atti:

Pratiche divergenti riguardo l'isterectomia e la loro ricaduta nella vita della donna, testimonianza presentata al Convegno sull'Isterectomia (Padova, aprile 1988; Milano, Franco Angeli, 1998).

Le molestie sessuali nei luoghi di lavoro e l'esperienza di Padova, intervento al Convegno internazionale della Provincia di Milano (15-16 gennaio 1999; Milano, Franco Angeli, 2000).

Le difficoltà per conciliare la vita familiare e quella lavorativa, intervento al Convegno dell'Istituto Catalano della Donna (Barcellona, novembre 2002), in corso di stampa.

3. *Formazione personale in materia di diritti delle donne e di politiche di genere.*

Per approfondire la sua preparazione e confrontarsi con altre esperienze ha frequentato, tra gli altri, i seguenti corsi di formazione:

«Storia delle donne e sindacato», corso lungo organizzato dalla Cgil nazionale e dall'Università di Siena (Pontignano di Siena, gennaio 1991);

«Il Consigliere di Parità», organizzato dalla regione Lombardia (Milano, marzo 1991);

«Storia delle donne», corso lungo a cura dell'Università di Siena (Pontignano di Siena, agosto 1991);

«Parità e discriminazioni», organizzato dalla Cgil del Veneto e curato da docenti universitari (Vicenza, 1992);

«Contrattazione e differenza sessuale», corsi lunghi organizzati dalla Cgil del Veneto, con la partecipazione di esperti e formatori nazionali (Bolzano, 1992 e 1993);

«Legislazione di parità», corsi lunghi organizzati dalla Cgil del Veneto e dalla Agenzia Pari e Dispari di Milano (Montegrotto Terme, 1993 e 1994);

«Piano regolatore. Tempi e orari di vita e di lavoro», organizzato dalla Cgil nazionale e dall'Università di Siena (Pontignano di Siena, 1993);

«Consigliere di parità», a cura della Cgil nazionale (Roma, 1994-1995);

«Costruire un'amicizia tra il tempo di lavoro e il tempo della vita», a cura degli Organismi nazionali di parità (Reggio Calabria, 26-27 gennaio 1996).

Ha frequentato il Corso di formazione per i formatori, organizzato dalla Federazione della Funzione pubblica Cgil nazionale e curato dall'Agenzia Schema Consulting Torino-Rimini (Roma, 6 settembre-28 ottobre 1999), conseguendo l'attestato finale.

03A12610

DECRETO 29 ottobre 2003.

Nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Imperia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, effettivi e supplenti, regionali e provinciali;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonchè di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'art. 2, comma 4, del suddetto decreto che prevede che in caso di mancata designazione dei consiglieri di parità regionali e provinciali o di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 2, comma 2, da parte degli enti territoriali competenti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, provvede direttamente alla nomina;

Visto il bando - decreto 30 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 5 del 17 gennaio 2003, per la nomina diretta dei consiglieri di parità effettivi e supplenti per varie regioni e province;

Vista la candidatura presentata dalla dott.ssa Adriana Galuppi per la nomina a consigliera di parità effettiva per la provincia di Imperia;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Adriana Galuppi, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la «Commissione per l'esame delle candidature per la nomina diretta delle/i consigliere/i di parità», istituita con decreto direttoriale del 16 giugno 2003, ha ritenuto la predetta in possesso dei requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva per la provincia di Imperia;

Decreta:

La dott.ssa Adriana Galuppi è nominata consigliera di parità effettiva della provincia di Imperia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Curriculum vitae di Adriana Galuppi

Curriculum studiorum

2002 - Iscritta al 1° anno del corso di laurea in sociologia presso l'Università degli studi di Trento, facoltà di sociologia, per l'anno accademico 2002-03;

2001 - Corso di perfezionamento *post-lauream* in studi europei, presso Università degli studi di Genova, facoltà di scienze politiche; stagiaire a Parigi (2-22 luglio 2001), al termine del corso suddetto, presso la CGT - Confédération Générale du Travail - Institut d'Histoire sociale, per una tesi sulla formazione sindacale francese.

2000 - Abilitazione all'insegnamento di materie letterarie negli istituti superiori di secondo grado; votazione 40/40.

1977 - Laurea in lettere, presso Università degli studi di Genova, facoltà di lettere e filosofia; votazione 110/110; tesi di laurea: «la scuola popolare nel Ducato di Genova: 1815-1860» relatore prof. Carlo Lacaita.

1972 - Maturità classica, presso liceo classico statale «A. Doria» di Genova; votazione 60/60.

Curriculum professionale

1980 - 2003 - Assistente amministrativa presso Università degli studi di Genova, nel servizio formazione e nel servizio orientamento, nei settori:

segr. facoltà di medicina e chirurgia (1980-1990);

segr. scuole di specializzazione *post lauream* (1990-1995);

segr. dottorati di ricerca (1995-1996);

segr. facoltà di giurisprudenza (1996-2002);

settore servizi per l'orientamento al mondo del lavoro (attualmente).

1971 - 1980 - Attività didattica non sistematica (supplenze, sostegno scolastico studenti portatori di handicap, lezioni private, ecc.).

Conoscenze linguistiche

Francese: ottimo parlato e scritto, (nonna materna francese, lingua parlata correntemente in famiglia).

Inglese: scolastico.

Conoscenze informatiche

Microsoft word, excel, posta elettronica, internet: programmi utilizzati abitualmente per motivi di lavoro.

A l t r o

1996 - 2001 - Componente eletta, per il personale tecnico-amministrativo del comitato pari opportunità dell'Università degli studi di Genova, come esperta di formazione *on gender.*

1997 - 2001 - Componente eletta, per il personale tecnico-amministrativo, della rappresentanza sindacale unitaria dell'Università degli studi di Genova.

1998 - 2003 - Componente designata, per il personale tecnico-amministrativo, di collegio arbitrale di disciplina dell'Università degli studi di Genova.

2000 - 2001 - Componente designata, per il personale tecnico-amministrativo, della commissione disabili dell'Università degli studi di Genova.

Curriculum politiche di genere:

selezionatrice e docente nel corso per «esperte di parità e di pari opportunità» organizzato dalla provincia di Genova (2001);

progettista, formatrice, docente, di corsi di formazione ai costituendi comitati pari opportunità delle Università di Pavia e Cassino (2001);

progettista, formatrice, docente, di corsi di formazione sulle pari opportunità per i/le dipendenti tecnico-amministrativi/e dell'Università degli studi di Genova (2000-2001);

componente eletta del comitato pari opportunità dell'Università degli studi di Genova dal 1994 al 2001, come esperta di formazione *on gender;*

Curriculum sindacale:

componente staff di formazione sindacale Camera del lavoro CGIL-Liguria (1997-2002): progettista, formatrice, docente corsi di formazione sindacale di 1°, 2° e 3° livello intercategoriali;

delegata SNUR-CGIL alla formazione sindacale (1997-2002): progettista, formatrice, docente corsi di formazione sindacale di 1°, 2° e 3° livello della categoria;

frequenza a corso di formazione per formatori sindacali organizzato dalla Camera del lavoro CGIL-Liguria su progetto ISF - Istituto superiore di formazione CGIL nazionale (1997); partecipazione a seminari di formazione vari (1997 - 2001);

delegata SNUR-CGIL alla cooperazione internazionale: docente corso di formazione «la cooperazione allo sviluppo» per insegnanti di istituti superiori di II grado (1998); partecipazione a seminari di formazione vari (1998 - 2000).

03A12611

DECRETO 29 ottobre 2003.

Nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Bari.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, effettivi e supplenti, regionali e provinciali;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'art. 2, comma 4, del suddetto decreto che prevede che in caso di mancata designazione dei consiglieri di parità regionali e provinciali o di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 2, comma 2, da parte degli enti territoriali competenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, provvede direttamente alla nomina;

Visto il bando-decreto 30 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 5 del 17 gennaio 2003, per la nomina diretta dei consiglieri di parità effettivi e supplenti per varie regioni e province;

Viste le candidature presentate dalla dott.ssa Dorotea Dubois e dalla sig.ra Cecilia Mininni rispettivamente per la nomina a consigliera di parità effettiva e supplente per la provincia di Bari;

Visti i *curricula vitae* della dott.ssa Dorotea Dubois e dalla sig.ra Cecilia Mininni, allegati al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che la «commissione per l'esame delle candidature per la nomina diretta delle/i consigliere/i di parità», istituita con decreto direttoriale del 16 giugno 2003, ha ritenuto le predette in possesso dei requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva e supplente per la provincia di Bari;

Decreta:

La dott.ssa Dorotea Dubois e la sig.ra Cecilia Mininni sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Curriculum vitae professionale

Dorotea Dubois - avvocato

Laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli studi di Bari il 30/06/1 986;

Tesi in diritto penale, relatore prof. avv. Gaetano Contento, dal titolo: «L'associazione per delinquere», approvata con votazione 110 su 110 e lode;

Abilitata all'esercizio della professione di procuratore legale ed iscritta nel relativo albo professionale del Foro di Bari dal 29 gennaio 1991.

Esperienze professionali.

Nell'A.A. 1988-89 ha frequentato il primo corso di formazione e aggiornamento professionale tenutosi presso la Scuola forense barese conseguendo la relativa attestazione;

Nell'A.A. 1992-1993 ha frequentato il corso di specializzazione in materia minorile *ex* art. 15 decreto-legge 272/89, tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Bari, conseguendo la relativa abilitazione;

Ha collaborato con l'avv. Francesco Stolfa, professore dell'Università degli studi di Bari presso l'Istituto del diritto del lavoro seguendo controversie inerenti crisi aziendali, licenziamenti individuali e collettivi;

Ha perfezionato gli studi in materia di lavoro e previdenza sociale;

Dal 1992 al 1995 ha esercitato l'attività legale in forma associati con l'avv. Giovanni Di Cagno occupandosi in particolare di controversie inerenti il mercato del lavoro in agricoltura, nella piccola e media impresa e nel pubblico impiego;

Dal luglio 1995 esercita la professione individualmente e continuando a seguire il contenzioso lavoristico - previdenziale trattando numerose controversie promosse da lavoratori e lavoratrici subordinati ed autonomi nei confronti degli istituti di previdenza ed assistenza obbligatoria;

In particolare ha seguito controversie inerenti il «sotto-salario» femminile in agricoltura relativo all'annoso fenomeno del caporalato.

Esperienze politico-sociali.

Dal 1972 ha ricoperto numerosi incarichi in associazioni volte all'affermazione del principio di uguaglianza, emancipazione, pari opportunità femminile:

ha contributo alla fondazione a Bari del Centro LI.V.I.S. (Linea contro la violenza sessuale);

ha collaborato con consulenti A.I..E.D., e l'A.I.E.C.S. in qualità di esperta nelle problematiche legate all'emancipazione e liberazione femminile;

ha costituito e fondato «l'Associazione Pino Gadaleta» per la prevenzione e recupero dei tossicodipendenti;

Componente della Associazione nazionale Più Donne Più, segue in particolare le azioni volte a rafforzare la pratica del Mainstreaming e dell'empowerment per la promozione a livello del governo regionale pugliese e amministrazioni locali delle politiche di pari opportunità e l'assunzione di responsabilità di governo da parte delle donne;

Dal maggio 2001 è vice presidente della commissione regionale delle pari opportunità tra uomo e donna in materia di lavoro (legge n. 903 del 9 dicembre 1977 e legge Regionale n. 16/90).

Detta commissione opera «per rimuovere le discriminazioni dirette e in dirette e ogni ostacolo che, di fatto, limiti la effettiva eguaglianza tra lavoratori e lavoratrici, per promuovere l'accesso al lavoro e la progressione professionale delle donne»;

Ha promosso; per la commissione P.O. un lavoro di monitoraggio circa le condizioni e la domanda di lavoro femminile in Puglia anche attraverso la consultazione di enti, associazioni, organizzazioni impegnati sul tema. Monitoraggio del territorio e diffusione della conoscenza delle norme si sono concretizzate nel contributo dato per la realizzazione della:

1) convenzione con il consiglio dell'ordine degli avvocati che offre consulenza legale gratuita alle lavoratrici che ritengono di aver subito discriminazione nell'esercizio di un loro diritto fondamentale, quello al lavoro, e alla parità di diritti nel lavoro;

2) del CD rom multimediale «La donna che lavora ed i suoi diritti», curato dalla prof.ssa Maria Luisa De Cristofaro e visionabile sul sito web della commissione P.O., destinato ad offrire uno strumento di consultazione, costantemente aggiornato, delle direttive europee e delle norme della legislazione nazionale sulle P.O. e sui diritti in materia di lavoro;

Ha seguito per la commissione P.O. il coordinamento tra la strategia normativa europea per l'occupazione femminile con quella nazionale e regionale. In particolare, nell'ambito del collegamento tra Fondo Sociale Europeo - Piano Nazionale Obiettivo - Programmazione 2000/2006, ha collaborato alla realizzazione di iniziative volte a dare attuazione all'obiettivo 14 e 15 dell'Asse E del F.S.E. in Italia, finalizzate ad accrescere la partecipazione delle donne al lavoro dipendente e autonomo (legge 125/1991) ed a favorire l'imprenditoria femminile (legge 215/1992);

Ha rappresentato la commissione P.O. a Bruxelles il 20 giugno u.s. in occasione della presentazione del Progetto Recite II — E.N.RE.C. promosso e cofinanziato dalla Comunità europea. Il progetto avviato nel 98 tra diverse regioni della U.E., ha visto nascere in Puglia sei «Centri risorse per le donne» localizzati a Bari, Barletta, Lucera, Manfredonia, Taranto, Gravina;

Ha seguito nell'ambito del Programma comunitario Equal il «Sistema territoriale per le pari opportunità "Enziteto"» che vedrà operante nel quartiere due cooperative, una socio-culturale e l'altra di produzione e consumo autogestite da dirca 300 donne del quartiere. Il progetto durerà tre anni ed è stato ritenuto «pilota» preso a modello dalla U.E.

Attualmente è stata nominata componente del comitato tecnico scientifico del progetto «Enziteto»;

È componente dell'osservatorio regionale ONILFA (Osservatorio per l'imprenditoria e lavoro femminile in agricoltura) istituito nel 1997 dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Tra le iniziative dell'osservatorio (analizzare la normativa riguardante il lavoro femminile in agricoltura, esaminare gli interventi attivati dalla regione Puglia finalizzati a promuovere iniziative nel campo dell'imprenditoria femminile) ha collaborato all'organizzazione del seminario «Dimmi cosa mangi ... scoprirò la tua terra» tenutosi il 17 settembre u.s. alla Fiera del Levante in collaborazione con l'assessorato all'agricoltura della regione Puglia;

Con l'ufficio di presidenza mantiene le relazioni con la commissione nazionale nonché con il dipartimento P.O. presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le altre commissioni regionali e principalmente con altri organismi di P.O. presenti sul territorio pugliese anche per dare seguito e continuità al 1º Forum delle amministratrici al fine di verificare l'applicazione del principio di P.O. negli statuti comunali ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 267/2000;

Attualmente dalla commissione regionale P.O. ad organizzare il 1º Forum sul lavoro delle donne in Puglia.

Bari, 15 febbraio 2003

avv. DOROTEA DUBOIS

CURRICULUM VITAE

Nome e cognome: Cecilia Mininni

Titolo di studio e professione

Laurea(e) o Diploma(i) conseguiti:	***Diploma di Ragioniere Perito Commerciale*** ***1962-1966*** **Istituto Tecnico Commerciale – "Giulio Cesare" di Bari**
	Diploma biennale di sistemista informatico ***1967 – 1968*** **Centro di Calcolo – "Università degli Studi di Bari"**
Professione	**Ricercatrice e progettista info-telematico** Dal 1970 lavora presso il Parco Scientifico e Tecnologico "**Tecnopolis CSATA** "- Valenzano (Ba)

Profilo professionale prevalente

Principali competenze professionali acquisite nel corso degli ultimi dieci anni della vita lavorativa

- Innovazione Sociale come "Agente di Sviluppo territoriale"
- Animazione di network territoriali e marketing sociale
- Analisi e progettazione di applicazioni info-telematiche (es. Telelavoro)
- Progettazione di percorsi formativi su tematiche sociali e di pari opportunità
- Tutoring

Esperienze principali in ambito sociale e pari opportunità dal 1993 al 2002	
Descrizione dell'esperienza	***Principali progetti per le pari opportunità*** ▪ Nel '94 è stata responsabile della fase di tutoring nel progetto: "***Intervento volto ad individuare nuovi profili professionali necessari alle imprese nell'ambito dell'innovazione tecnologica - Orientamento e placement***" finanziato nell'ambito della **L.125/91**" ed ha effettuato monitoraggio sulle imprese locali nell'ambito dello stesso progetto. ▪ Nel periodo '95-'96 è stata coordinatrice del progetto: "***Sperimentazione del telelavoro, L.125/91 - Pari Opportunità sul lavoro***", redatto e proposto dalla medesima in qualità di componente della Commissione Pari Opportunità di Tecnopolis. Ha presentato tale

	esperienza in vari contesti locali, nazionali ed internazionali. Ha partecipato come relatrice al Convegno *"Per un nuovo equilibrio tra lavoro e vita. Una rete fra i progetti"* promosso ed organizzato dalla Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità a Roma il 6 giugno 2002.
	▪ Nel 2002 ha promosso e scritto insieme alle Organizzazioni Sindacali di Tecnopolis una proposta progettuale nell'ambito della **legge 53/2000** - Decreto Interministeriale, 15 maggio 2001, attuazione ex. Art. 9, co.2, per la flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro per i dipendenti di Tecnopolis.
	▪ Nel 2002 ha presentato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca la proposta progettuale di alta formazione (in via di realizzazione): ***"Manager in divulgazione multimediale della Scienza" – MADIM" P.O.N. Ob. 1.*** Il progetto, rivolto a 20 donne laureate, crea una figura professionale in grado di valorizzare la produzione scientifica delle donne e la diffusione della ricerca attraverso modelli di genere.
	Progetti per l'innovazione sociale
	▪ Dal '96 al '98 ha lavorato sul progetto europeo **HORIZON II- PSICHE-NET *"Programma di sviluppo interistituzionale di cooperazione contro l'handicap e l'emarginazione"*** mirato all'inserimento lavorativo dei disabili psichici: collaborazione all'attività formativa per la creazione degli "Agenti Facilitatori della Cooperazione interistituzionale; responsabile dello start-up di una delle cooperative sociali costituitesi.
	▪ Nel 1999 ha sviluppato proposte progettuali ed azioni di supporto all'innovazione sociale anche in qualità di componente del **LAPIS "Laboratorio permanente per l'innovazione sociale in Puglia"** che collega vari soggetti tra Istituzioni, Organizzazioni e Cooperative sociali nel territorio locale.
	▪ Dal '99 al 2001, ha partecipato al progetto **KCCts (Knowledge Community Centre per il Terzo Settore)** finanziato dal Ministero del lavoro: progettista di moduli didattici; coordinamento dei servizi tecnologici a supporto della Innovazione Sociale nel territorio; responsabile del laboratorio **"LABORIOSO"** (Laboratorio Innovazione Sociale per l'Occupazione) realizzato in Tecnopolis.
	▪ Dal 2002 è responsabile del progetto **SISTS "Sistemi Integrati per lo sviluppo del Terzo Settore"** Finanziato dal Ministero del Lavoro, Avviso 5, trasferimento di buone prassi nell'ambito della diffusione di strumenti innovativi di finanza etica di cui Tecnopolis è capofila del partenariato.
	▪ Nel 2003 partecipazione ad un progetto approvato nell'ambito del programma comunitario **EQUAL** per la formazione della figura di **"Animatore delle politiche di conciliazione"**.

Altri ruoli ed incarichi in ambito sociale

Dal 1996 è la **responsabile** del **Coordinamento Donne** della Confederazione Sindacale **UIL PUGLIA.**

Nominata **componente della Direzione Regionale** al 5° Congresso Regionale UIL Puglia nel dicembre 1997 e riconfermata al 6° Congresso nel Dicembre 2001.

Ha promosso varie iniziative a favore della diffusione delle politiche di parità sia all'interno della propria organizzazione e sia aderendo a proposte progettuali realizzate da enti, imprese ed altre organizzative del territorio.

Ha promosso azioni di sensibilizzazione sul **"Mobbing"** e contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro collaborando saltuariamente con l'attuale Consigliera di Parità della Puglia.

Ha organizzato all'interno del Coordinamento Donne UIL diversi seminari sulle tematiche delle Pari Opportunità, tra gli ultimi:

- Giugno 2001 – Assemblea Donne al Palazzo di Città (Bari) sul tema "*Diritti dei cittadini al femminile. Lo stesso Peso?*"
- Ottobre 2002 – Presentazione e distribuzione interna del volumetto "*Progettualità per l'equilibrio vita e lavoro*" realizzato dalla sottoscritta, per promuovere le opportunità finanziarie per la proposizione di progetti di azioni positive previste da alcune leggi italiane.

Ha partecipato a seminari esterni, tra gli ultimi:

- Ottobre 2002 ha partecipato al seminario per le Regioni Puglia e Molise "*Le azioni positive: opportunità e finanziamento con la legge n. 125/91 e programma obiettivo 2002* " organizzato dal Comitato Nazionale di Parità presso la sala consiliare della Provincia di Bari.
- Ottobre 2002 partecipazione al seminario di conclusione del progetto di azioni positive "Impresa Donna a Bari vecchia" presentando la legge 53/2000 e le politiche di conciliazione dei tempi.

Dal 4 aprile 2002 è **componente della Commissione Pari Opportunità Regionale**, designata dal Commissario ad acta, in rappresentanza della Confederazione Sindacale UIL Puglia.

Dal 1° gennaio 2002 è stata nominata **componente supplente della Consulta Regionale Femminile** in rappresentanza della Confederazione Sindacale UIL Puglia.

in conformità alla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali, comunico che le informazioni liberamente fornite potranno essere inserite in archivi elettronici ed elaborate elettronicamente al fine di favorire la comunicazione e l'informazione. Ai sensi dell'art. 13 della suddetta legge è riconosciuto alla mia persona, in qualunque momento, di accedere ai dati comunicati per aggiornarli, modificarli e cancellerli comunicando, a mia cura tempestivamente le variazioni o modificazioni.

Bari, 4 febbraio 2003

CECILIA MININNI

03A12641

DECRETO 29 ottobre 2003.

Nomina della consigliera di parità effettiva e supplente per la regione Sardegna.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, effettivi e supplenti, regionali e provinciali;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'art. 2, comma 4, del suddetto decreto che prevede che in caso di mancata designazione dei consiglieri di parità regionali e provinciali o di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 2, comma 2, da parte degli enti territoriali competenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, provvede direttamente alla nomina;

Visto il bando-decreto 30 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 5 del 17 gennaio 2003, per la nomina diretta dei consiglieri di parità effettivi e supplenti per varie regioni e province;

Viste le candidature presentate dalla dott.ssa Luisa Marilotti e dalla dott.ssa Maria Basciu per la nomina rispettivamente a consigliera di parità effettiva e supplente per la regione Sardegna;

Visti i *curricula vitae* della dott.ssa Luisa Marilotti e della dott.ssa Maria Basciu, allegati al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che la «commissione per l'esame delle candidature per la nomina diretta delle/i consigliere/i di parità», istituita con decreto direttoriale del 16 giugno 2003 ha ritenuto le predette in possesso dei requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva e supplente per la regione Sardegna;

Decreta:

La dott.ssa Luisa Marilotti e la dott.ssa Maria Basciu sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della regione Sardegna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

LUISA MARILOTTI

Dati personali:

Istruzione:

Laurea in lettere - 110/110 e lode

Occupazione:

quadro amministrativo presso la Società Trenitalia S.p.a., si occupa di studio e applicazione della normativa sulla tutela ambientale e di comunicazione interna.

Esperienze acquisite:

Dal 1991 - componente del comitato regionale per le pari opportunità delle Ferrovie dello Stato.

Dal 1992 - referente del comitato per la formazione. Progetto nazionale di azione positiva «creazione formatori donne» finanziato dal Ministero del lavoro ex - legge n. 125/1991.

Dal 1996 - presidente del comitato per le pari opportunità delle Ferrovie dello Stato regione Sardegna.

Dal 1997 svolge attività di ricerca storica, con particolare riguardo alla questione femminile, presso il dipartimento di studi storici-geografici e artistici della facoltà di lettere e filosofia di Cagliari.

1998 - ha organizzato, insieme alla commissione pari opportunità della Regione Sardegna, il convegno «Gli organismi di parità e le politiche di pari opportunità in Sardegna», del quale è stata relatrice. Del convegno sono stati pubblicati gli atti.

È stata componente del comitato regionale dei progetti «Ricerca azione-donne e impresa» (RADI) e «Ricerca-azione genere e professioni (RAGEP) finanziati dall'Unione europea e coordinati dal gruppo CERFEASDO di Roma per l'inserimento delle donne in aree professionali a dominanza maschile, nelle Regioni Campania, Molise e Sardegna.

2000 - relatrice al convegno «Progettare la parità nelle Ferrovie dello Stato. Idee e strumenti operativi» organizzato dal comitato pari opportunità nazionale FS - Roma 1° marzo.

Ha presentato un progetto, nell'ambito del programma aziendale FS «Innovare per migliorare», per la valorizzazione del lavoro femminile nelle ferrovie, entrando a far parte del network degli innovatori.

Ha promosso e collaborato alla realizzazione di una ricerca sociale sul lavoro delle donne nelle Ferrovie dello Stato, conclusasi con la pubblicazione del libro «Libero transito» a cura del prof. Marco Ligas - edizioni Tam Tam Cagliari.

La ricerca «Libero transito» è stata indicata dal Dipartimento pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale esempio di buona prassi per le regioni degli obiettivi 1 e 3 dei fondi strutturali europei.

Ha elaborato un progetto «Nuove figure», sulle Ferrovie turistiche in Sardegna basate sulla valorizzazione delle competenze femminili, presentato ai vertici aziendali e sindacali.

2001 - 8 marzo - ha organizzato ed ha presieduto il convegno di presentazione della ricerca «Libero transito», a Cagliari. Gli atti del convegno sono stati riprodotti su stampa e cd rom.

19 maggio - salone del libro di Torino: relatrice alla presentazione della ricerca «Libero transito».

2002 - 15 maggio - è stata nominata consigliera di parità supplente per la provincia di Cagliari con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le pari opportunità pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 6 giugno 2002.

14-15 giugno - relatrice al III seminario europeo «L'egalité des chances entre les femmes et les hommes dans le cadre des fonds structurels» Santander (Spagna) organizzato dalla commissione europea e dalla Spagna nell'ambito della presidenza dell'Unione europea, con una comunicazione dal titolo «Projet pour un chemin de fer touristique dans l'ile de Sardaigne».

19-26 giugno. Ha tenuto la direzione tecnico organizzativa del corso sperimentale di formazione/informazione sulle pari opportunità destinato congiuntamente ai dirigenti aziendali e sindacali delle Ferrovie dello Stato.

26 agosto - 23 settembre - docente di pari opportunità nei due corsi di riqualificazione per i profili di «funzionario esperto» e «direttore coordinatore» del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio scolastico regionale della Sardegna.

3-10-11 dicembre - docente presso l'I.P.S.I.A. Meucci di Cagliari in qualità di esperta del mercato del lavoro nell'ambito del bilancio delle competenze. PON scuola misura 7 azione pari opportunità:

progetto 291 - relazioni e culture al femminile;

progetto 292 - il mondo dalle imprese chiama le donne;

progetto 293 - la donna alla conquista del computer.

5-6 dicembre - relatrice al workshop nazionale (rete dei comitati - programma comunitario «Equal») organizzato dal comitato pari opportunità nazionale FS - Roma.

6 dicembre - relatrice al convegno organizzato dal comitato pari opportunità dell'I.A.C.P. «Donne famiglia lavoro» Cagliari.

Dal mese di novembre partecipa alla rete nazionale delle consigliere di parità e fa parte dei gruppi di lavoro «Comunicazione e formazione», «Discriminazioni individuali e collettive», «Fondi strutturali - programmi comunitari», «Azioni positive». Dell'attività di consigliera di parità, è stata inviata relazione agli organismi preposti.

Pubblicazioni:

Ha collaborato con la rivista della commissione regionale pari opportunità «Tempi stretti» con i seguenti articoli:

La 125 non è una strada statale;

In quota per volare, perché no?;

Insieme per cambiare.

Ha collaborato con il periodico comunale « Saturru- il banditore di Selargius» con i seguenti articoli:

Una voce fuori dal coro - intervista al Ministro per le pari opportunità, Laura Balbo.

Non più solo madri.

Le donne? Fuori dalla Giunta.

C.P.O. È nota a tutti la statura dei giapponesi.

Azioni ed esperienze sul campo:

Nell'ambito del proprio mandato all'interno del comitato regionale P.O. delle Ferrovie dello Stato ha svolto le seguenti attività:

ha svolto attività di formazione sulle materie della legislazione nazionale comunitaria sulle pari opportunità nei corsi aziendali finalizzati all'assunzione o ai passaggi di categoria;

ha fatto parte delle commissioni di esame nelle selezioni per i passaggi alla categoria superiore al fine di vigilare su eventuali discriminazioni;

ha partecipato in qualità di osservatore alle negoziazioni tra azienda ed organizzazioni sindacali, nelle trattative riguardanti le strategie, l'ordinamento, la gestione del personale.

è intervenuta su tutte le questioni riguardanti le discriminazioni sul lavoro quali mancata concessione di part-time, utilizzazione anomala del personale, requisiti fisici (altezza) e su alcuni casi di molestie sessuali. Ha formulato proposte sulla sicurezza personale delle lavoratrici e sull'igiene ambientale (servizi igienici inadeguati, scarsa illuminazione) nei luoghi di lavoro isolati.

«Comunicare la parità» organizzato dalla commissione provinciale pari opportunità. Cagliari 21 novembre 1997.

Corso di storia delle donne «Solitudini» organizzato dall'Università degli studi di Siena - Dipartimento studi storico-sociali-filosofici. Pontignano agosto 1998 (39 ore).

Seminario «Maternità, paternità e riforma del welfare» organizzato dalle commissioni nazionale e regionale pari opportunità. Cagliari, 12 e 13 ottobre 1998.

Corso di formazione su legislazione di parità, abilità relazionali e di negoziazione, progetti europei, organizzato dal comitato nazionale pari opportunità FS - Torino giugno 1999 (35 ore).

«Donne, Internet e impresa» organizzato dalla commissione regionale per le pari opportunità e da IFOLD onlus. Cagliari 1° luglio 2000.

Seminario europeo «Le aziende di trasporto dal monopolio al mercato - il nuovo ruolo delle risorse umane» organizzato da EQT GROUP, Torino dicembre 2000.

Presentazione della ricerca sociale «L'altra metà delle Ferrovie» a cura del comitato P.O. nazionale FS - Roma maggio 2001.

Corso di aggiornamento «Le politiche di pari opportunità nel mercato del lavoro in Sardegna» organizzato dalla commissione pari opportunità della regione Sardegna - Cagliari giugno-luglio 2001 (20 ore).

«Sistemi elettorali e presenza delle donne nella politica e nelle istituzioni» organizzato dalla commissione pari opportunità regione Sardegna Cagliari - novembre 2001.

Seminario di aggiornamento «II mainstreaming di genere nel POR e nel complemento di programmazione» a cura del C.P.O. F.S. Sardegna - Cagliari 19-21 marzo 2002 (8 ore).

Presentazione del libro «Tra lavoro e famiglia» di Daniela Belotti presidente C.P.O. nazionale FS - Roma 19 giugno 2002.

Seminario di aggiornamento «I fondi strutturali 2000-2006: il POR, il complemento di programmazione ed il principio di pari opportunità» a cura del C.P.O. FS Sardegna. Cagliari 12 dicembre 2002 (4 ore).

Seminario di aggiornamento «Cambiare per sostenere le lavoratrici in posizioni non manageriali nelle fasi di cambiamento» a cura del C.P.O. FS Sardegna. Cagliari 13 dicembre 2002 (5 ore).

Seminario «Mobbing, sicurezza, molestie» organizzato dal C.P.O. Toscana FS - Firenze 29 gennaio 2003.

MARIA BASCIU

Obiettivi:

Condividere insieme alle donne e agli uomini la richiesta di senso in una società non più basata sull'autorità, ma sulla democrazia, la libertà, la pace.

Professione:

Dal 1978 impiegata presso la direzione provinciale del lavoro di Cagliari - settore politiche del lavoro, dove si occupa della consulenza sui contratti collettivi nazionali di lavoro, con particolare attenzione all'utenza femminile in relazione al part-time, alla legge n. 125/1991 alla legge n. 53/2000 e al decreto legislativo n. 196/2000.

In qualità di rappresentante della RSU è impegnata per la realizzazione delle politiche di pari opportunità, valorizzare la differenza di genere e combattere le molestie sessuali nel luogo di lavoro.

Istruzione:

Diploma di laurea in filosofia conseguito presso l'Università degli studi di Cagliari nell'anno accademico 1985/1986, discutendo la tesi con la sociologa prof.ssa Anna Oppo sul tema «La disoccupazione femminile in Sardegna negli anni 1971-1985» riportando la seguente votazione 101/110.

Corsi di aggiornamento:

Operatrici per le pari opportunità in Cagliari dal 20 ottobre 1995 al 13 gennaio 1996 » (200 ore) IFOLD;

Addetti uffici relazioni con il pubblico in Cagliari dal 7 maggio 1996 al 20 giugno 1996, n. gg. 7 Direzione provinciale lavoro;

Iniziative formative di ricerca per il decentramento dei servizi per l'impiego in Cagliari dal 30 giugno 1998 al 2 febbraio 1999 giorni 15 Formez-centro studi relazioni industriali;

Work shop l'Unione europea e le sue politiche in Cagliari dal 10 marzo 2000 all'11 marzo 2000 C.R.P.O.;

Donne e violenza lanciare la rete nel mare dei diritti in Oristano dal 26 maggio 2000 al 27 maggio 2000 Differenza donna;

Individuo, gruppo, organizzazione. Le dinamiche di gruppo come risorse per l'associazionismo in Cagliari da novembre 2000 a febbraio 2001 (24 ore) AIDOS;

Progetto Cassiopea e marketing sociale della differenza di genere in Oristano dal 24 settembre 2000 al 24 novembre 2000 (180 ore) ENAIP;

Lavoro femminile e mainstreaming di genere nelle politiche comunitarie in Torino dal 14 settembre 2000 al 15 settembre 2000 C.R.P.O.;

Il cammino dell'alleanza tra donne d'oriente e donne d'occidente in Marocco dal 29 aprile 2001 al 5 maggio 2001 C.R.P.O.;

Decentramento dei servizi per l'impiego e politiche di pari opportunità nel mercato del lavoro in Sardegna in Oristano, Cagliari, Nuoro e Sassari dal 21 giugno 2001 al 30 gennaio 2002 (80 ore) C.R.P.O.;

Tecniche avanzate di comunicazione in Cagliari dal 18 gennaio 2002 al 19 gennaio 2002 C.R.P.O.;

Gli eventi aziendali in Cagliari dal 5 aprile 2002 al 6 aprile 2002 C.R.P.O.;

Femminilità e ruolo: conciliare ed integrare personalità e professionalità nella donna che opera nelle istituzioni, negli organismi, nelle associazioni, nella società in Cagliari dal 16 febbraio 2002 al 13 aprile 2002 (40 ore) C.R.P.O.;

Progetto pilota «Diverse ma uguali: le donne immigrate in Sardegna» Cagliari dal 3 ottobre 2002 al 20 dicembre 2002 (ore 32) AIDOS.

Corsi post-laurea:

1988/89 - corso presso la scuola superiore della pubblica amm.ne di Reggio Calabria.

1989/90 - corso presso l'Università degli studi di Cagliari, facoltà di economia e commercio - Istituto di economia degli intermediari finanziari - l'attività di formazione per i quadri delle piccole e medie imprese, organizzato in collaborazione con il FORMEZ.

1991 - corso presso l'Istituto tedesco di politiche sociali Gustav Stresemann Intitut E. V. con sede in Bonn sul tema donne politica e democrazia.

1992 - secondo corso presso l'Istituto tedesco di politiche sociali Gustav Stresemann Intitut E. V. con sede in Bonn sul tema il lavoro delle donne nell'Europa unita.

1993 - terzo corso presso l'Istituto tedesco di politiche sociali Gustav Stresemann Intitut E. V. sul tema donne, occupazione, mobilità, flessibilità in Europa

1994 - corso di storia delle donne: mercato del lavoro e strategie di vita presso l'Università degli studi di Siena.

1995/96 - corso di aggiornamento per «operatrici delle pari opportunità» presso l'Istituto formazione orientamento lavoro donne di Cagliari.

Studi e pubblicazioni:

Dagli anni '80 si occupa delle problematiche relative alla condizione della donna nel mercato del lavoro con particolare attenzione alla situazione regionale.

Partecipa e organizza seminari che trattano tematiche femminili, in occasione dei quali ha presentato le seguenti relazioni:

Donne e informazione in Sardegna;

La disoccupazione femminile nella città di Cagliari;

Scolarizzazione femminile e offerta di lavoro;

Il lavoro, la famiglia, gli anni sabbatici;

Tempi di lavoro, tempi di vita;

Il silenzio di una professione, il lavoro di cura;

Occupazione e disoccupazione, lo specifico femminile;

Le rilevazioni statistiche in Italia, da casalinga a disoccupata;

La disoccupazione femminile e la riduzione dell'orario di lavoro;

Il terziario e la nascita di nuove professioni;

Orientamento - formazione - istruzione;

Occupazione femminile e politiche sociali;

Dal lavoro subordinato al lavoro autonomo;

L'imprenditoria femminile.

Incarichi e associazioni:

1988 - presidente del gruppo coordinamento donne di Decimoputzu che organizza col patrocinio dell'amministrazione comunale interventi per combattere la dispersione scolastica e attività socio-culturali in favore delle donne.

1989 - presidente della Cooperativa Archimede di Cagliari con la quale ha istituito il primo sportello «informa donna» nella città in collaborazione con l'Arci donna - circolo La luna nera di Cagliari.

Consigliere nazionale dell'Arci donna.

1990 - collaboratrice delle donne nel circolo La luna nera del «gruppo di intervento giuridico».

1991 - fondatrice dell'associazione Aracne che si occupa di promuovere seminari e iniziative culturali tra donne italiane e tedesche e di altre nazionalità nell'ambito della Comunità economica europea

1992 - socia insieme ad un gruppo di donne sarde e tedesche dell'associazione le donne della rosa nata per la realizzazione di un progetto comune in favore dell'occupazione femminile.

1993 - componente del progetto IBEA di Posdam Berlino est istituito per favorire il reinserimento lavorativo delle donne nella ex Germania federale.

1994 - collaboratrice del progetto Bettina di Posdam Berlino Est con l'intento di combattere l'analfabetismo femminile.

1996 - Presidente dell'associazione di Donne Ghinè di Cagliari che si propone attraverso la gestione di una biblioteca di diffondere il sapere femminile.

1997 - referente dello sportello pari opportunità alla CGIL regionale.

03A12642

DECRETO 29 ottobre 2003.

Nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della regione Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, effettivi e supplenti, regionali e provinciali;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile di normativa sulla parità e pari opportunità, nonchè di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'art. 2, comma 4 del suddetto decreto che prevede che in caso di mancata designazione dei consiglieri di parità regionali e provinciali, o di designazione effettuata in assenza dei requisi richiesti dall'art. 2, comma 2, da parte degli enti territoriali competenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, provvede direttamente alla nomina;

Visto il bando, decreto 30 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 5 del 17 gennaio 2003, per la nomina diretta dei consiglieri di parità effettivi e supplenti per varie regioni e province;

Viste le candidature presentate dalla dott.ssa Antonella Barillà e dalla sig.ra Giacinta Prisant, per la nomina rispettivamente a consigliera di parità effettiva e supplente per la regione Valle d'Aosta;

Visti i *curricula vitae* della dott.ssa Antonella Barillà e della sig.ra Giacinta Prisant, allegati al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che la «Commissione per l'esame delle candidature per la nomina diretta delle/i consigliere/i di parità», istituita con decreto direttoriale del 16 giugno 2003, ha ritenuto le predette in possesso dei requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva e supplente per la regione Valle d'Aosta;

Decreta:

La dott.ssa Antonella Barillà e la sig.ra Giacinta Prisant sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della regione Valle d'Aosta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

ANTONELLA BARILLÀ

Dati anagrafici:

Studi e formazione:

ammissione alla seconda edizione del master universitario di secondo livello «Management delle politiche di formazione e del lavoro» 2002/2004, organizzato dall'Università di Torino in collaborazione con la regione Piemonte, l'Isfol, il Ministero del lavoro e il Corep;

laurea in scienze politiche - indirizzo politico amministrativo - presso l'Università degli studi di Torino conseguita l'11 luglio 2002;

tesi di laurea su «Donne e pubblica amministrazione in Valle d'Aosta - Percorsi di carriera e politiche di pari opportunità» (per la tesi è stata effettuata una ricerca presso l'ente regione Valle d'Aosta, diretta alle donne inquadrate a livello direttivo e al primo livello dirigenziale).

Esperienze professionali e formative:

specialista del settore amministrativo, economico, finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione - categoria C2 (ex ottavo livello) - in servizio presso l'ufficio veterinario adempimenti CEE del Ministero della salute dall'11 novembre 1984;

partecipazioni ai corsi oranizzati dalla direzione generale dei servizi veterinari in collaboraione con la ltalsiel S.p.a. al fine di apprendere le funzioni hardware e software del sistema informativo degli uffici veterinari periferici del Ministero della salute: 2-4 luglio 1990, 9-10 novembre 1992;

corso di aggiornamento per collaboratori amministrativi presso Ministero della sanità: 17-22 ottobre 1991;

corso di formazione su «Gestione delle risorse finanziarie in sanità» organizzato dal Ministero della salute: 15-17 novembre 1999;

corso di formazione su «Analisi transazionale - gestione gruppi di lavoro» organizzato dal Ministero della sanità: 23-25 ottobre 2000.

Esperienze professionali e formative su tematiche sindacali:

corso di formazione su «Pubblica amministrazione e politiche pubbliche» organizzato dall'ufficio nazionale formazione C.G.I.L.: dicembre 1992 - aprile 1993;

in posizione di distacco sindacale c/o la C.G.I.L. regionale della Valle d'Aosta, responsabile dei comparti Stato, parastato e igiene ambientale: settembre 1997 - dicembre 1998.

Esperienze professionali e formative su tematiche di pari opportunità:

rappresentante organizzazione sindacale C.G.I.L. nella consulta regionale femminile: 1988-1998;

attestato di frequenza del corso di formazione professionale per «Consigliere e agenti di parità nel mercato del lavoro» al termine del quale elaborazione del progetto «Centro donna» (progetto poi reso esecutivo dalla consulta regionale femminile della Valle d'Aosta che ha effettivamente aperto un Centro donna): anni 1992-1994;

nomina a consigliera di parità circoscrizionale: 1993-1995, 1995 a tutt'oggi;

nomina a consigliera di parità regionale della Valle d'Aosta: dicembre 1999 a tutt'oggi;

partecipazione al ciclo di seminari per la promozione della presenza femminile nelle amministrazioni locali dal titolo «Da elettrici ad elette»: Aosta 13 marzo - 10 aprile 1995;

partecipazione quale rappresentante della consulta regionale femminile al convegno organizzato dalla commissione nazionale per la parità e le pari opportunità «Costruire un'amicizia tra il tempo di lavoro e i tempi della vita»: Reggio Calabria 26-27 giugno 1996;

collaborazione esterna al gruppo di progetto del corso di «Azione positiva per formazione di delegate sindacali e componenti di C.P.O. aziendali» realizzato a norma della legge n. 125/1991, con il contributo del comitato nazionale pari opportunità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: novembre 1996 - marzo 1997;

partecipazione in qualità di consigliera di parità circoscrizionale alla riunione organizzata dal comitato nazionale di parità lavoratori - lavoratrici su «Ruolo dei consiglieri di parità nella gestione delle politiche»;

partecipazione in qualità di relatrice al primo incontro nazionale delle istituzioni di parità e delle donne nei luoghi delle decisioni «Dall'uguaglianza di opportunità al Mainstreaming»: Saint Vincent: 20-21 aprile 1998;

partecipazione in qualità di rappresentante sindacale per tematiche di pari opportunità al gruppo di lavoro per la redazione degli standard relativi ai servizi alternativi agli asili-nido: maggio - giugno 1999;

partecipazione al convegno «Donne e diritto di cittadinanza» organizzato dal comune di S. Donato Milanese con il patrocinio della Comunità economica europea: 13-14 novembre 1995;

partecipazione al convegno regionale della Lombardia «Donne in Europa - IV programma d'azione dell'Unione europea per le pari opportunità. Il ruolo dei governi locali»: Milano, 30 novembre 1996;

partecipazione al convegno europeo sulle «Politiche di conciliazione della vita professionale e familiare all'intemo della contrattazione sindacale»: 6 dicembre 1996, Milano;

partecipazione al convegno organizzato dalla commissione pari opportunità provincia di Siena dal titolo «Gestione legge n. 215/1993: Siena, ottobre 1997;

organizzazione in qualità di consigliera regionale di parità, in collaborazione con la consulta regionale femminile della Valle d'Aosta, del convegno dal titolo «Lavoro e famiglia - aziende e persone - informazione e riflessione sulla legge n. 53/2000 sui congedi parentali»: 23-24 novembre 2000.

Esperienze professionali di docenza su tematiche relative alle pari opportunità:

docenza su «Legislazione italiana ed europea sulle pari opportunità - il ruolo della consigliera di parità» al corso di base per operatrici polivalenti del Centro donna organizzato dalla consulta regionale femminile della Valle d'Aosta: dicembre 1995;

docenza sul «Ruolo della consigliera di parità - l'esperienza della Valle d'Aosta» al corso di formazione per delegate sindacali e componenti di comitati pari opportunità aziendali» azione positiva finanziata con i fondi della legge n. 125/1991 organizzata dalla consulta regionale femminile della Valle d'Aosta e dalle organizzazioni sindacali regionali della Valle d'Aosta: marzo 1997;

docenza per il progetto «REDA Reseau European d'accompagnament femmes vers l'emploi» su «Legislazione italiana ed europea sulle pari opportunità - il ruolo della consigliera di parità» organizzato dalla società Pari e Dispari di Milano: 18 aprile 2000;

docenza presso l'istituto magistrale Regina Maria Adelaide di Aosta per gli iscritti all'anno integrativo su «Politiche di pari opportunità - il ruolo della consigliera di parità»: maggio 2000;

docenza per il progetto «Formazione per formatrici e tutors per la definizione di progetti e la realizzazione della formazione a distanza rivolta a donne» su «La Fad come opportunità per promuovere le pari opportunità» organizzato dallo IAL Valle d'Aosta: 28 gennaio 2002;

docenza per il progetto FSE «Scuola e cultura di parità» misura E1 FSE regione Valle d'Aosta, su «Politiche di pari opportunità nella regione Valle d'Aosta» organizzato da Poliedra Torino presso l'istituto Panorama di Chatillon: anno 2002;

docenza per il progetto FSE «Percorsi educativi al mainstreaming di genere - Mainstreaming di genere nelle azioni formative» su «Inquadramento generale delle politiche di pari opportunità nazionali ed europee» organizzato da CTI - Sarre (Aosta);

incarico di collaborazione esterna nell'ambito del progetto FSE «Rèseau esperienze di formazione rivolte alle donne in una rete europea» organizzato dalla società S&T di Torino per le seguenti attività: partecipazione al comitato di pilotaggio del progetto: anno 2002;

incarico di collaborazione esterna nell'ambito del progetto FSE «LAPIS - lavoratrici, lavoratori, aziende per l'informazione sui nuovi diritti» organizzato dalla società Pari e Dispari di Milano per le seguenti attività: partecipazione al gruppo di progetto e all'iniziative di sensibilizzazione: anno 2002;

docenza per il corso di formazione «Candidiamoci» organizzato dalla consulta regionale femminile su «Organismi di parità e mercato del lavoro regionale»: anno 2002;

docenza per il corso di formazione di «Tutors di laboratori extrascolastici» nell'ambito del progetto FSE «Quart, montagne, égalité de chance» organizzato da CTI - Sarre (Aosta) su «Differenza come valore, maschile e femminile nell'educazione»: anno 2002.

Esperienze di coordinamento gruppi e partecipazione quale rappresentante per le pari opportunità in comitati e progetti:

coordinatrice del gruppo di lavoro su «Analisi di genere su contrattazione riguardante il personale del comparto unico del pubblico impiego in Valle d'Aosta per conto della consulta regionale femminile della Valle d'Aosta.»: 2000/2002;

rappresentante per le pari opportunità nel comitato di sorveglianza del P.O.R. Valle d'Aosta - obiettivo 3 anni 2000/2006 - Fondo sociale europeo;

rappresentante per le pari opportunità nel comitato di sorveglianza - obiettivo 2 anni 2000/2006 - Fondo sociale europeo;

rappresentante per le pari opportunità della commissione regionale per l'impiego della Valle d'Aosta del «Gruppo di pilotaggio di cui all'art. 12 della legge n. 68/1999» - progetto finanziato dal Fondo sociale europeo organizzato dal consorzio cooperative sociali «Trait d'union»: nomina avvenuta febbraio 2002;

rappresentante per le pari opportunità - in qualità di consigliera di parità regionale - per conto della consulta regionale femminile nel «Progetto intesa - reti territoriali per lo sviluppo dell'occupazione» Iniziativa comunitaria Equal: nomina avvenuta marzo 2002.

Conoscenze informatiche:

patente europea del computer (ECDL) conseguita nell'anno 2001.

Interessi:

computer, buone letture, sport.

GIACINTA PRISANT

Curriculum

Dati anagrafici:

Studi:

licenza scuola media inferiore.

Esperienze professionali:

impiegata amministrativa presso una società di capitali, dal 1982, responsabile della contabilità, gestione dei bilanci e redazione delle dichiarazioni fiscali. Partecipazione a corsi di approfondimento e aggiornamento su contabilità, amministrazione e novità fiscali.

Attività sociale e politica:

consigliera comunale, a Saint Christophe (Aosta) dal 1985 al 1990, ad Aosta dal 1995 al 2000;

responsabile amministrativa del proprio movimento politico (Verdi alternativi della Valle d'Aosta);

rappresentante del proprio partito presso la consulta regionale femminile della Valle d'Aosta dalla sua costituzione (anno 1983). Componente dell'esecutivo della CRF (Consulta regionale femminile) negli anni 1987 - 1988 - 1990 - 1993 - 1998, presidente della CRF negli anni 1991 - 1992 - 1994/1997 - 1999/2002.

Le attività sotto esposte sono state da me proposte, progettate e realizzate nell'ambito della mia attività, gratuita, nella consulta regionale femminile della Valle d'Aosta (CRF).

Cultura femminile e pari opportunità:

Progettazione delle testate e partecipazione alla redazione di:

Informadonna, mensile della CRF di informazione sulle attività della consulta e su norme, leggi ed attualità su lavoro, conciliazione famiglia/lavoro, economia, salute e cultura femminile (anni 1992-2002);

Donna Eletta, mensile della CRF di informazione per le amministratrici locali della Valle d'Aosta (1995-2002);

Europadonna, mensile della CRF sulle politiche europee, i bandi, i programmi d'azione ed i fondi europei, con particolare attenzione alle pari opportunità e allo sviluppo locale (1999-2002).

Collaborazione all'organizzazione delle «Giornate di studio sulla storia delle donne»: prima edizione anno 2001, seconda edizione anno 2002, organizzate dalla CRF.

Organizzazione e partecipazione a diversi seminari/tavole rotonde, tra i quali:

10 marzo 1995 - tempi, orari e qualità della vita;

4 settembre 1995 - la lettera di SS, Giovanni Paolo II sulle donne;

29 settembre 1995 - Pechino, 1995 IV Conferenza ONU per le donne;

19-20 ottobre 1996 - convegno nazionale sulle politiche degli enti locali per le famiglie.

Lavoro e pari opportunità.

Promozione, partecipazione alla progettazione e allo svolgimento del corso per «Consigliere ed agenti di parità» anno 1992/1994.

Promozione, partecipazione a gruppo di lavoro per l'indagine sul rapporto tra donne e lavoro in Valle d'Aosta 1992/1993, convegno di presentazione il 22 marzo 1993 e pubblicazione dei dati a cura di F. Angeli «Il lavoro e le donne - vincoli e prospettive per l'occupazione femminile in Valle d'Aosta».

Organizzazione, in collaborazione con le consigliere di parità provinciali e regionali della Valle d'Aosta di seminari e convegni, tra i quali:

15 novembre 1996 - Il Patto per il lavoro;

19-20 ottobre 2000 «Lavoro e famiglia - aziende e persone - informazione e riflessione sulla legge n. 53/2000 sui congedi parentali».

Relazioni e docenze presso scuole ed organismi diversi sull'attività della consulta regionale femminile e sulle azioni a favore delle pari opportunità.

Partecipazione e coordinamento del gruppo di lavoro sulla legislazione regionale della CRF, con redazione di pareri presentati al consiglio regionale, in particolare nel 2002 sulla regionalizzazione e la riorganizzazione dei servizi per l'impiego.

Promozione e collaborazione nell'organizzazione di una giornata di studio e convegno per riflettere sul contributo dell'imprenditoria femminile nello sviluppo rurale, febbraio 2000 «Ruralia 2000».

Partecipazione agli incontri per la predisposizione del POR della Valle d'Aosta per il FSE ob 3 (2000/2006), organizzazione di momenti di informazione sul POR ed in particolare sull'Asse E, attività di consulenza ad organismi ed imprese per la predisposizione di progetti sull'Asse E o sull'implementazione delle pari opportunità nella progettazione del FSE.

Partecipazione alla progettazione e/o alle attività dei seguenti progetti NOW:

Espace Elle, in particolare al corso «I colori di Saint Pierre» corso di formazione per il restauro delle facciate per donne;

Projet Bebe - Servizi all'infanzia e occupazione femminile;

Savoir Faire, iniziativa di mainstreaming per favorire la presenza delle donne nel mondo del lavoro e nei luoghi di decisione in Valle d'Aosta.

Partecipazione alla progettazione e alle attività di progetti finanziati nell'ambito del FSE, in particolare:

articolo 23, informazione sul mainstreaming di genere e lo sviluppo locale;

Eva Elette della Valle d'Aosta, per favorire la conoscenza e le competenze delle elette in Valle d'Aosta;

Idee Identità e Differenze di genere nell'educazione, progetto con attività sperimentali nella scuola materna ed elementare per l'eliminazione degli stereotipi legati al genere;

Lapis Lavoratrici, lavoratori, aziende per l'informazione sui nuovi diritti, campagna di informazione sulle opportunità delle legge n. 53/2000 per la cura dei minori.

Presenza delle donne nelle istituzioni:

Partecipazione alla progettazione ed al corso di avvicinamento alla politica «Da elettrici ad elette» anno 1995.

Partecipazione alla progettazione e alla diffusione di campagne a favore del voto alle donne, nelle elezioni amministrative, regionali e nazionali, progettazione della ricerca sulla disponibilità al voto alle donne nel 1998.

Progettazionee partecipazione al corso «Candidiamoci, corso per imparare il mestiere di consigliera regionale» anno 2002/2003 avvicinamento e specializzazione per la presenza delle donne in politica.

Progettazione, organizzazione e partecipazione ai seminari di studio ed aggiornamento per amministratrici locali, funzionari ed amministratori (1991/2002), tra i quali:

le novità della legge n. 142/1990;

l'organizzazione sanitaria in Valle d'Aosta;

la gestione dei rifiuti urbani;

le politiche sociali degli enti locali;

le fonti di finanziamento degli enti locali;

l'organizzazione del territorio, piani regolatori e altri strumenti;

l'uso dei suoli e rischi idrogeologici;

la legge regionale di riforma del sistema delle autonomie locali;

gli statuti comunali.

Salute e servizi sociali e le donne.

Partecipazione alla progettazione, redazione e alle campagne di diffusione di diversi opuscoli, quali:

1986 conoscere, prevenire, sulla prevenzione dei tumori femminili;

1988 l'alcolismo, sul problema dell'alcolismo, con particolare attenzione al fenomeno nella popolazione femminile;

1991 il diritto di famiglia, informazione al femminile sul diritto di famiglia (prima e seconda edizione);

2001 mamme, bambini... e latte, opuscolo sull'allattamento materno in dieci lingue.

Partecipazione alla promozione, progettazione e gestione del Centro donne contro la violenza di Aosta, partecipazione a corsi di formazione per attività di volontariato presso il Centro ed organizzazione di attività di informazione alla popolazione.

Partecipazione al gruppo di lavoro per la progettazione e la gestione di un servizio di accoglienza per donne in difficoltà con minori a carico «Arcolaio», progetto a valenza regionale finanziato con i fondi della legge n. 285/1997.

03A12643

DECRETO 29 ottobre 2003.

Sostituzione della consigliera di parità effettiva della provincia di Pavia.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto 4 marzo 2002 con il quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per le pari opportunità ha nominato la dott.ssa Maria Sassi e la dott.ssa Fiorella Maria Bernadette Capuzzo rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Pavia;

Vista la nota del 10 giugno 2002 con la quale la dott.ssa Maria Sassi ha presentato le sue dimissioni dall'incarico di consigliera effettiva;

Vista la deliberazione n. 6170 del 14 febbraio 2003 con la quale la giunta della provincia di Pavia ha provveduto a designare la sig.ra Nadia Zambellini consigliera di parità effettiva;

Visto il *curriculum vitae* della sig.ra Nadia Zambellini, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale per le politiche del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione richiesta dalla provincia di Pavia;

Decreta:

La sig.ra Nadia Zambellini è nominata consigliera di parità effettiva della provincia di Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Curriculum vitae di Nadia Zambellini

Titolo di studio:

diploma superiore - Liceo artistico;

diploma professionale progettazione arredamento interni/esterni.

Corsi di formazione e aggiornamento professionale:

Percorsi formativi interni alla CISL:

corso formazione di base per delegate FILTA-CISL Brescia: 16 ore 1982;

corso di formazione per componenti il comitato direttivo FILTA-CISL Brescia sulla contrattazione aziendale e sulla comunicazione: 24 ore 1984;

aggiornamenti sulla comunicazione: corsi CISL di Brescia: 16 ore 1985;

corsi per responsabili della formazione della categoria/formatori della FILTA Lombardia: 24 ore 1987; 16 ore 1988;

corso lungo della CISL Nazionale Confederale: 9 moduli formativi residenziali di 80 ore al mese sui temi fondamentali per il sindacato come: «Storia del sindacato italiano; il modello CISL», «Autonomia e politica», «Evoluzione della contrattazione: dal contratto di fabbrica al contratto collettivo nazionale di lavoro», «Diritto del lavoro: i principi giuridici», «Occupazione e mercato del lavoro», «Uguaglianza e parità: un cammino difficile», «La Comunicazione: nozioni di psicologia», ...: da marzo a dicembre presso il centro studi della CISL di Firenze e Taranto; anno 1989;

corso lungo della FILTA-CISL Nazionale su «pari opportunità/azioni positive»: 6 moduli formativi residenziali di 40 ore al mese da gennaio a giugno 1992;

corsi di formazione per segretari di categoria: aggiornamenti per contrattualisti/responsabili della formazione e organizzativi;

corso di formazione su «Tempo di lavoro e tempi della città: quale la risposta delle donne»: 16 ore 1996;

corso pratico di base utilizzo PC: 16 ore 1996;

seminari formativi su «Contrattazione e buone prassi»: 1997 Cisl di Brescia;

seminari di aggiornamento in sessione di studio FIM-CISL Nazionale: «Sindacato e futuro quali scelte strategiche»: 16 ore 2000;

seminari di formazione su «Legge n. 53/2000: congedi parentali e sostegno alla famiglia»;

seminari di formazione su imprenditoria femminile: leggi a sostegno in particolare legge n. 225/1992: 2001;

corso di formazione regione Lombardia «Esperto/a di parità per l'imprenditorialità femminile e lo sviluppo locale»: 40 ore + 20 fase di accompagnamento progetto: 2002/3;

Esperienze professionali:

impiegata presso «Gentleman confezioni S.p.a.» azienda tessile di Brescia 1974;

delegata sindacale nella RSA 1980;

elezione nel comitato direttivo della FILTA-CISL di Brescia: 1981;

operatrice politica di catecoria FILTA-CISL Brescia con distacco autorizzato in base alla legge n. 300/1970: 1987;

responsabile del coordinamento donne e formazione FILTA-CISL Brescia: 1988;

responsabile politico della zona sindacale di Manerbio, (Brescia), e del «Lanificio Marzotto», il più importante gruppo tessile italiano con sede a Vicenza: 1989;

elezione nella segreteria della FILTA: 1990;

elezione Consiglio generale FILTA Lombardia e coordinamento donne: 1991;

elezione Consiglio generale di Brescia e coordinamento donne: 1992;

segretario organizzativo/responsabile formazione FILTA di Brescia: 1995.

Mantengo tali incarichi fino al febbraio 1998.

Incarichi relativi ai ruoli politico/sindacali del Territorio di Pavia:

elezione a segretario generale della FIM-CISL di Pavia con responsabilità diretta della gestione politico/sindacale della categoria nonché rappresentante legale: con specifico riferimento al bando sono responsabile organizzativo, responsabile della formazione e della promozione della presenza femminile all'interno degli organi statutari della organizzazione sindacale: 1998;

componente il Consiglio generale della CISL di Pavia: 1998;

componente dell'esecutivo (organo decisionale delle politiche territoriali) della CISL Pavia: 1998;

componente coordinamento donne CISL Pavia: 1999;

componente di diritto del Consiglio generale e esecutivo FIM Lombardia: 1999;

componente del Consiglio generale nazionale e esecutivo FIM-CISL: 2000;

nomina a componente il comitato per l'imprenditoria femminile della Camera di commercio di Pavia in rappresentanza della CISL di Pavia: 2000;

rielezione a segretario generale FIM-CISL Pavia, eletta con voto unanime dal Congresso 2001: marzo 2001;

riconferma in tutte le cariche già indicate all'interno della CISL di Pavia: Congresso 2001;

riconfermata a componente del comitato per l'imprenditoria femminile: 2002;

conciliatore con firma depositata presso la Direzione provinciale del lavoro: 1999;

componente effettivo della Commissione per le autorizzazioni alla cassa integrazione ordinaria presso la locale sede I.N.P.S. con nomina della Direzione provinciale del lavoro: ottobre 2002;

Note integrative su esperienze professionali:

La categoria sindacale di provenienza, FILTA-CISL categoria tessili, è caratterizzata da una forte presenza femminile che interroga costantemente l'organizzazione sui temi delle pari opportunità e delle azioni positive.

Per questa ragione l'impegno profuso in ogni contrattazione ed a qualsiasi livello contrattuale (nazionale, territoriale, aziendale) afferma l'obiettivo di favorire la promozione, sia sul piano dell'accesso che dei percorsi di carriera professionale che della conciliazione dei ruoli, per il lavoro delle donne.

La definizione di piattaforme rivendicative aziendali non poteva prescindere dalla necessità di promuovere la riduzione delle discriminazioni favorendo la crescita professionale delle donne.

Si consideri che in una categoria a prevalente presenza femminile corrispondeva, in realtà, un netto predominio della presenza maschile nei ruoli di direzione, di responsabilità di reparto, di specializzazione professionale.

In questo senso l'esperienza contrattuale più forte è stata la ideazione, elaborazione e costruzione di: Accordo di azione positiva a favore del personale femminile della azienda Rodel S.p.a., sede a Dello, (Brescia), 400 dipendenti, 80% donne di cui il 70% inquadrate al secondo e terzo livello (i più bassi della classificazione contrattuale).

L'accordo firmato a dicembre del 1993, nell'ambito dei riferimenti legislativi della 125/1991, prevedeva percorsi formativi specifici di specializzazione per 2 gruppi di donne ognuno composto da 20 lavoratrici.

I percorsi formativi prevedevano l'acquisizione di nuove competenze al fine di svolgere mansioni di maggiore contenuto professionale e, conseguentemente, accedere a qualifiche superiori.

Qualche difficoltà tra le organizzazioni sindacali (FILTEA-CGIL non favorevole) non consentirono l'invio al Ministero del lavoro dei testi dell'accordo che pertanto non beneficiò dei contributi

economici previsti. L'azienda applicò comunque l'accordo dichiarandosi soddisfatta dei risultati che furono positivi anche per le lavoratrici.

Esperienze Territorio di Pavia:

il mercato del lavoro a Pavia registra forti tensioni occupazionali: le donne ne risultano particolarmente penalizzate soprattutto se scarsamente scolarizzate. Settori come il tessile e il calzaturiero sono in forte ridimensionamento, aziende storiche a forte occupazione femminile come Marelii e Necchi sono parte del passato della nostra provincia: questi rapidi cenni indicano la necessità di promuovere iniziative a favore della occupabilità delle lavoratrici;

accordo di azione positiva per la riqualificazione/ricollocazione di 50 lavoratrici ERC/NECCHI, Pavia, in cassa integrazione straordinaria: promossa e costruita in raccordo con l'assessorato alle pari opportunità della provincia di Pavia (assessore Crotti) e il settore formazione professionale e politiche del lavoro al fine di favorire il reinserimento lavorativo delle donne in quanto soggetto debole in rapporto al mercato del lavoro della provincia ed alle caratteristiche soggettive da loro rappresentate: bassa scolarità, età anagrafica 40/49 anni: il percorso è ancora in essere: 2001;

accordo di azione positiva preventiva per il potenziamento delle competenze di 15 lavoratrici della azienda OPTION TEC di Santa Giuletta: azienda in cassa integrazione a prevalente occupazione femminile (70 dip./54 donne), a rischio produttivo/qualitativo in fase di modifica della propria gamma di prodotti determinata da una crisi del mercato della telefonia settore di riferimento storico della azienda. Il crollo di ordinativi ed il conseguente frequente ricorso alla C.I.G. penalizzava soprattutto le donne: meno professionalizzate e formate degli uomini ed a rischio di espulsione. Il percorso formativo prevede circa 200 ore di formazione per ogni lavoratrice su tre materie specifiche concordate anche con l'azienda sulla base delle previsioni produttive: informatica di base inglese, chimica. Risposta estremamente positiva delle donne dopo un approccio diffidente: definito ad aprile 2002, avviato a ottobre 2002 si concluderà a marzo 2003;

Esperienze formative:

ho maturato una significativa esperienza nel campo della programmazione di formazione alle delegate/i sindacali.

come responsabile della formazione per la segreteria della FILTA-CISL di Brescia ho progettato percorsi formativi di base e più articolati, compresi i temi delle pari opportunità, in rapporto con FILTA regionale svolgendo anche funzione di tutor;

in qualità di segretario FIM-CISL Pavia responsabile della formazione, individuo i bisogni formativi della categoria, ne promuovo la attuazione in rapporto con il responsabile della formazione di FIM Lombardia: dal 1998;

collaboro con lo IAL Lombardia in qualità di docente in corsi di formazione agli apprendisti artigiani sui temi del C.C.N.L.: anno 2001, 2002, 2003.

Scritti e pubblicazioni:

sono stati pubblicati miei articoli sui temi del lavoro femminile, delle differenze di genere e della conciliazione dei tempi delle donne, sul giornale mensile della CISL di Brescia: riferimento archivio storico CISL di Brescia.

ho progettato e steso un progetto organizzativo di potenziamento della FIM-CISL di Pavia approvato e finanziato dalla FIM Lombardia e dalla CISL di Pavia; presentato alla CISL Lombardia: luglio 2002, gennaio 2003;

Condizione attuale:

segretario generale responsabile della FIM-CISL Pavia come indicato in precedenza e con conferma di tutte le cariche indicate.

Componente il «Comitato per l'imprenditoria femminile della provincia di Pavia».

03A12612

DECRETO 12 novembre 2003.

Nomina dei rappresentanti della categoria «esercenti attività commerciali» nella speciale commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Rimini.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI RIMINI

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 concernente la ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, in particolare, l'art. 46 che disciplina la composizione delle Commissioni speciali del comitato provinciale;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione generale previdenza e assistenza sociale n. 33/89 del 19 aprile 1989 con cui vengono impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle predette commissioni speciali;

Visto il proprio decreto n. 5 del 4 novembre 2003 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'I.N.P.S. della provincia di Rimini;

Considerata la necessità di dover procedere alla nomina dei rappresentanti della categoria degli esercenti attività commerciali in seno alla speciale commissione di cui al citato art. 46 della legge n. 88 del 9 marzo 1989;

Che a tal fine sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali;

confcommercio di Rimini;

confesercenti Rimini;

associazione ceto medio di Rimini;

sindacato agenti e rappresentanti di commercio.

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire in via preventiva i criteri di valutazione e che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

b) ampiezza e diffusione delle strutture operative;

c) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi, integrativi e aziendali di lavoro;

d) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali plurime e collettive di lavoro;

Considerato che, dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative sulla base dei criteri sopra elencati, risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

confcommercio di Rimini;

confesercenti di Rimini.

Viste le designazioni effettuate dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia di Rimini;

Decreta:

Sono nominati i rappresentanti della categoria degli esercenti attività commerciali nella commissione speciale del comitato provinciale I.N.P.S. di Rimini, prevista dall'art. 46 della legge n. 88 del 9 marzo 1989, così come di seguito elencato:

1. Angelini Nicola;
2. Pesaresi Gilberto;
3. Culiani Severino;
4. Bordoni Marinella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rimini, 12 novembre 2003

Il direttore provinciale reggente: CARBONE

03A12644

DECRETO 12 novembre 2003.

Nomina dei rappresentanti della categoria artigiani nella speciale commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Rimini.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI RIMINI

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, in particolare, l'art. 46 che disciplina la composizione delle Commissioni speciali del comitato provinciale;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione generale previdenza e assistenza sociale n. 33/89 del 19 aprile 1989 con cui vengono impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle predette commissioni speciali;

Visto il proprio decreto n. 5 del 4 novembre 2003 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'I.N.P.S. della provincia di Rimini;

Considerata la necessità di dover procedere alla nomina dei rappresentanti della categoria degli artigiani in seno alla speciale commissione di cui al citato art. 46 della legge n. 88 del 9 marzo 1989;

Che a tal fine sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali;

Confartigianato della provincia di Rimini;

Confederazione nazionale dell'artigianato (CNA) - assoc. prov.le di Rimini;

Unione provinciale artigiani - C.A.S.A. - Riccione;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire in via preventiva i criteri di valutazione e che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

b) ampiezza e diffusione delle strutture operative;

c) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi, integrativi e aziendali di lavoro;

d) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali plurime e collettive di lavoro;

Considerato che, dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative sulla base dei criteri sopra elencati, risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

Confartigianato di Rimini;

CNA - Associazione provinciale di Rimini.

Viste le designazioni effettuate dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia di Rimini;

Decreta:

Sono nominati i rappresentanti della categoria degli artigiani nella commissione speciale del comitato provinciale I.N.P.S. di Rimini, prevista dall'art. 46 della legge n. 88 del 9 marzo 1989, così come di seguito elencato:

1. Druda Stefano;
2. Para Marcello;
3. Vasari Patrizia;
4. Zani Massimiliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rimini, 12 novembre 2003

Il direttore provinciale reggente: CARBONE

03A12645

DECRETO 12 novembre 2003.

Nomina dei rappresentanti dei «coltivatori diretti - mezzadri - coloni» nella speciale commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Rimini.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI RIMINI

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 concernente la ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, in particolare, l'art. 46 che disciplina la composizione delle Commissioni speciali del comitato provinciale;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione generale previdenza e assistenza sociale n. 33/89 del 19 aprile 1989 con la quale vengono impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle predette commissioni speciali;

Visto il proprio decreto n. 5 del 4 novembre 2003 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'I.N.P.S. della provincia di Rimini;

Considerata la necessità di dover procedere alla nomina dei rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti - mezzadri - coloni in seno alla speciale commissione di cui al citato art. 46 della legge n. 88 del 9 marzo 1989;

Che a tal fine sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali;

Federazione provinciale coltivatori diretti di Rimini;

Confederazione italiana agricoltori di Rimini;

Unione interprovinciale degli agricoltori di Rimini;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire in via preventiva i criteri di valutazione e che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

b) ampiezza e diffusione delle strutture operative;

c) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi, integrativi e aziendali di lavoro;

d) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali plurime e collettive di lavoro;

Considerato che, dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative sulla base dei criteri sopra elencati, risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

Unione provinciale coltivatori diretti;

Confederazione italiana agricoltori;

Viste le designazioni effettuate dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia di Rimini;

Decreta:

Sono nominati i rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti, mezzardi e coloni nella commissione speciale del comitato provinciale I.N.P.S. di Rimini, prevista dall'art. 46 della legge n. 88 del 9 marzo 1989, così come di seguito elencato:

1. Bianchini Adriano;
2. Fabbri Lamberto;
3. Gori Dino;
4. Pula Paola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rimini, 12 novembre 2003

Il direttore provinciale reggente: CARBONE

03A12646

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 novembre 2003.

Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di talune varietà di specie ortive iscritte ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1986, che istituisce il registro volontario delle varietà di cece;

Visti i registri predetti nei quali sono state iscritte, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, le varietà di specie di piante ortive, le cui denominazioni e i decreti d'iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17, comma 10, che prevede la possibilità di rinnovare l'iscrizione delle varietà nei registri nazionali per periodi determinati, qualora l'iscrizione medesima sia giunta a scadenza;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17-*bis,* che prevede,

tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varietà dal registro sia se il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta sia se la validità dell'iscrizione sia giunta a scadenza, nel qual caso può stabilirsi un periodo transitorio per la certificazione, il controllo quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi appartenenti alla varietà stessa, che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Visto l'art. 20, primo comma, della citata legge n. 1096/1971 che prevede la cancellazione di una varietà dal registro qualora perda una delle caratteristiche o condizioni richieste per l'iscrizione;

Considerato che per le varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali e che le varietà stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che per la varietà indicata nell'art. 3 del dispositivo è stata richiesta dall'interessato la concessione di un periodo transitorio di commercializzazione;

Considerato che per le varietà indicate nell'art. 4 del dispositivo è stata richiesta la cancellazione dai registri nazionali da parte dei relativi responsabili della conservazione in purezza e che le varietà stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che le varietà indicate nell'art. 5 del dispositivo sono prive di responsabile della conservazione in purezza, in quanto la ditta a cui era stato affidato tale compito ha cessato l'attività e che le varietà stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Atteso che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 30 settembre 2003, ha riconosciuto nella varietà indicata nell'art. 1 del dispositivo l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 17, nono comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, ed ha inoltre espresso parere favorevole alla cancellazione delle varietà indicate negli articoli 2, 3, 4 e 5 del dispositivo ed alla concessione, per la varietà indicata nell'art. 3, di un periodo transitorio per la certificazione, il controllo quali sementi standard e la commercializzazione delle relative sementi;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, l'iscrizione della sotto riportata varietà ai registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive, avvenuta con il decreto ministeriale a fianco di essa indicato, è rinnovata fino al 31 dicembre 2012:

Specie	Codice SIAN	Varietà	D.M. di iscrizione	D.M. ultimo rinnovo
Peperone	001089	Vulcan	11/05/82	14/11/92

Art. 2.

A norma dell'art. 17-*bis,* quarto comma, lettera *e)*, del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà iscritte ai registri delle varietà di specie di piante ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:

Specie	Codice SIAN	Varietà	D.M. di iscrizione	D.M. ultimo rinnovo
aglio	002037	Cristop	14/11/92	—
aglio	001986	Rosso di Sulmona	28/03/92	—
cavolfiore	002039	Bradoke	14/11/92	—
cavolo broccolo	001903	Highsierra	14/02/92	—
fagiolo nano	001999	Delta	28/03/92	—
lattuga	002004	Antea	28/03/92	—
lattuga	002005	Gorga	28/03/92	—
lattuga	002006	Patrizia	28/03/92	—
melanzana	001014	Rimina	11/05/82	14/11/92
melone	001922	Thermidor	14/02/92	—
peperone	001925	Zot	14/02/92	—
pisello a grano rugoso	002010	Diamante	28/03/92	—
pomodoro	001929	Diddy	14/02/92	—
pomodoro	001932	Omero	14/02/92	—

Art. 3.

A norma dell'art. 17-*bis,* quarto comma, lettera *e),* del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, la varietà sottoriportata, iscritta ai registri delle varietà di specie di piante ortive con il decreto a fianco di essa indicato, è cancellata dai registri medesimi per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi, a norma dei sopra citato art. 17-*bis,* quinto comma, potranno essere certificate, controllate quali sementi standard e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2005:

Specie	Codice SIAN	Varietà	D.M. di iscrizione	D.M. ultimo rinnovo
pomodoro	001928	Campus	14/02/92	—

Art. 4.

A norma dell'art. 17-*bis,* quarto comma, lettera *b)*, del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà iscritte ai registri delle varietà di specie di piante ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi su richiesta dei relativi responsabili della conservazione in purezza:

Specie	Codice SIAN	Varietà	D.M. di iscrizione	D.M. ultimo rinnovo
cece	002025	Bianco catanese	25/02/93	—
cece	002026	Rubino	25/02/93	—
cipolla	001995	Himera	28/03/92	—

Art. 5.

A norma dell'art. 20, primo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie di piante ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi in quanto prive di responsabile della conservazione in purezza per cessata attività della ditta alla quale tale responsabilità era stata affidata:

Specie	Codice SIAN	Varietà	D.M. di iscrizione	D.M. ultimo rinnovo
indivia riccia	000408	Regina di Milano	20/06/77	16/02/00
melone	001419	Precocissimo Sottotetti	20/06/77	04/02/99
pisello a grano rotondo	000586	Savoia	20/06/77	16/02/00
pomodoro	000640	Gerico	20/06/77	16/02/00
sedano	000768	Nicolaus invernale	20/06/77	16/02/00
sedano	000770	Rosso di Torino	20/06/77	16/02/00
spinacio	000790	Progresso	20/06/77	16/02/00
spinacio	001516	Re delle virtù	20/06/77	04/02/99
spinacio	000794	Virginia Savoy	20/06/77	16/02/00

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

Avvertenza:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

03A12648

DECRETO 12 novembre 2003.

Variazione della responsabilità della conservazione in purezza di talune varietà di specie ortive iscritte ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri nazionali, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, le varietà indicate nel dispositivo per le quali, altresì sono stati indicati i nominativi dei responsabili della conservazione in purezza;

Vista la richiesta degli interessati volte ad ottenere la variazione di dette responsabilità;

Considerato che la commissione sementi di cui al citato art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione 30 settembre 2003, ha espresso parere favorevole alla variazione della responsabilità della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

1. La ditta ISI Sementi S.p.A. di Fidenza (Parma), è cancellata quale responsabile della conservazione in purezza della sotto riportata varietà, iscritta nel registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive con il decreto ministeriale a fianco di essa indicato:

Specie	Codice SIAN	Varietà	D.M. di iscrizione	D.M. ultimo rinnovo
Ravanello	000744	Ciliegia	20/06/77	16/02/00

2. La ditta Four S.r.l. di Bolzano, è sostituita, quale responsabile della conservazione in purezza della sotto riportata varietà, iscritta nel registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive con il decreto ministeriale a fianco di essa indicato, dalla ditta Blumen S.r.l. di Podenzano (Piacenza):

Specie	Codice SIAN	Varietà	D.M. di iscrizione	D.M. ultimo rinnovo
Cavolo broccolo	002559	Getti e foglie	10/01/02	—

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

Avvertenza:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

03A12649

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 10 novembre 2003.

Riconoscimento al sig. Ripamonti Antonio di titolo estero, ai fini dell'esercizio in Italia della qualifica professionale di parrucchiere.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale il sig. Ripamonti Antonio ha chiesto il riconoscimento del Certificate of Professional Qualification (Level 1, 2 e 3) of the United Kingdom conseguito presso l'HABIA (Hair Dressing And Beauty Industry Authority), ente con sede a Reggio Emilia, autorizzato dal Governo britannico alla formazione professionale dei parrucchieri, secondo gli standard previsti dai National Vocational Qualification (NVQS), ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività di parrucchiere ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, recante attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle diret-

tive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;

Visto l'art. 6 del predetto decreto legislativo n. 229, che, nelle more dell'attuazione del comma 1 dell'articolo stesso, individua il Ministero delle attività produttive come l'amministrazione competente al riconoscimento dei titoli di qualificazione professionale rilasciati da un altro Stato membro dell'Unione europea al fine dell'esercizio in Italia, a titolo di lavoro autonomo o subordinato, delle attività di cui all'allegato *A*, prima parte, Lista I, Lista II, Lista III, Lista IV, Lista V, Lista VI, del decreto legislativo medesimo, escluse quelle attribuite alla competenza di altre amministrazioni dalle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 dello stesso art. 6;

Ritenuto che l'attività per la quale il sig. Ripamonti Antonio ha chiesto il riconoscimento dei titoli di qualificazione professionale posseduti debba farsi rientrare del decreto legislativo n. 229 e che pertanto il Ministero delle attività produttive sia l'amministrazione competente al riconoscimento;

Visto in particolare quanto disposto dagli articoli 3, comma 3, lettera *b)* e 5, comma 1 del decreto legislativo n. 229 sopracitato, in merito al riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale e in merito ai titoli equivalenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Ripamonti Antonio, nato il 3 novembre 1961 a Calco (Lecco), cittadino italiano, sono riconosciuti il titolo di qualificazione e la pratica professionale di cui in premessa quali titoli validi ai fini dello svolgimento in Italia, dell'attività di parrucchiere, ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2003

Il direttore generale: GOTI

03A12633

DECRETO 10 novembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Segers Jocelyne Nathalie di titolo estero, ai fini dell'esercizio in Italia della qualifica professionale di parrucchiere.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale la sig.ra Segers Jocelyne Nathalie ha chiesto il riconoscimento dell'attestato di superamento dell'esame di conoscenze generali e di conoscenze professionali del secondo anno di corso per «Parrucchiera per donne» rilasciato da «Institut de Formation permanente pur les Classes moyennes et les petites e moyennes enterprises» di Liegi e dell'attestato conoscenze professionali primo e secondo anno e di superamento della prova pratica del secondo anno di formazione titolare d'impresa sezione «Parrucchiere per uomo» rilasciato da «Formation des Classes Moyennes PME Huy» di Huy, mediante i quali ha conseguito il titolo finale di «Parrucchiera per donna e per uomo», ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività di parrucchiera ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, recante attuazione della direttiva n. 1999/42/CEE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;

Visto l'art. 6 del predetto decreto legislativo n. 229, che, nelle more dell'attuazione del comma 1 dell'articolo stesso, individua il Ministero delle attività produttive come l'amministrazione competente al riconoscimento dei titoli di qualificazione professionale rilasciati da un altro Stato membro dell'Unione europea al fine dell'esercizio in Italia, a titolo di lavoro autonomo o subordinato, delle attività di cui all'allegato *A*, prima parte, Lista I, Lista II, Lista III, Lista IV, Lista V, Lista VI, del decreto legislativo medesimo, escluse quelle attribuite alla competenza di altre amministrazioni dalle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 dello stesso art. 6;

Ritenuto che l'attività per la quale la sig.ra Segers Jocelyne Nathalie ha chiesto il riconoscimento dei titoli di qualificazione professionale posseduti debba farsi rientrare nel decreto legislativo n. 229 e che pertanto il Ministero delle attività produttive sia l'amministrazione competente al riconoscimento;

Visto in particolare quanto disposto dagli articoli 3, comma 3, lettera *b)* e 5, comma 1 del decreto legislativo n. 229 sopracitato, in merito al riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale ed in merito ai titoli equivalenti;

Decreta:

1. Alla sig.ra Segers Jocelyne Nathalie nata a Ougsee (Belgio), cittadina belga, sono riconosciuti il titolo di qualificazione e la pratica professionale di cui in premessa quali titoli validi ai fini dello svolgimento in Italia, dell'attività di parrucchiere, ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

Roma, 10 novembre 2003

Il direttore generale: GOTI

03A12634

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 ottobre 2003.

Abilitazione all'Istituto «Accademia di scienze comportamentali e cognitive» ad istituire e ad attivare nella sede principale di Parma un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto «Accademia di scienze comportamentali e cognitive» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nella sede di Parma, piazzale Raventet n. 5, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a quindici unità e, per l'intero corso, a sessanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 12 settembre 2003;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 7 ottobre 2003, trasmessa con nota n. 821 di pari data;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Accademia di scienze comportamentali e cognitive» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Parma, piazzale Raventet n. 5, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a quindici unità e, per l'intero ciclo, a sessanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A12604

DECRETO 27 ottobre 2003.

Autorizzazione all'«Istituto per la clinica dei legami sociali - I.C.L.E.S.» a trasferire i corsi di specializzazione in psicoterapia in Mestre.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina

e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 9 luglio 2001, con il quale l'«Istituto per la clinica dei legami sociali - I.C.L.E.S.» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi di Milano e Mestre-Venezia corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998.

Vista l'istanza con la quale il predetto Istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento per la sede di Mestre da piazzetta Maestri del Lavoro, 3 e via S. Maria dei Battenti, 3 in via Cappuccina, 36 e 38;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 12 settembre 2003;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 7 ottobre 2003 trasmessa con nota n. 821 di pari data;

Decreta:

Art. 1.

1. L'«Istituto per la clinica dei legami sociali - I.C.L.E.S.», abilitato con decreto in data 9 luglio 2001, ad istituire e ad attivare nelle sedi di Milano e Mestre corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede di Mestre da piazzetta Maestri del Lavoro, 3 e via S. Maria dei Battenti, 3 in via Cappuccina, 36 e 38.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A12603

DECRETO 27 ottobre 2003.

Autorizzazione all'Istituto «Watson» abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Torino un corso di specializzazione in psicoterapia, ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno da tredici a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei

pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visti il proprio decreto in data 20 marzo 1998, con il quale l'Istituto «Watson» è stato abilitato ad attivare nella sede di Torino un corso di specializzazione in psicoterapia;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001, con il quale al predetto Istituto è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento alle disposizioni del titolo II del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto «Watson» ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso da tredici a venti unità e per l'intero corso a ottanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui nella seduta del 12 settembre 2003;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 7 ottobre 2003 trasmessa con nota n. 821 in pari data;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto «Watson», abilitato ad istituire e ad attivare con decreto in data 20 marzo 1998 nella sede di Torino un corso di specializzazione in psicoterapia, è autorizzato ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno da tredici a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A12605

DECRETO 6 novembre 2003.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'art. 14 del decreto dell'8 agosto 2000. (Decreto n. 1899/Ric).

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO VI

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 — modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 — e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 1353/Ric. del 14 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 30 luglio 2003;

Viste le richieste di iscrizioni all'albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 7 ottobre 2003, dal comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

Piemonte:

Bertello S.p.a. - via Piave, 14 - 12011 Borgo San Dalmazzo (Cuneo);

classificazione ISTAT e settore attività laboratorio - 36.12.1 Fabbricazione di mobili metallici;

punto di primo contatto: tel. 0171-261001 e-mail massimo.pelletta@bertellospa.com - fax 0171-261082 sito internet www.bertello.com

Veneto:

Inform S.r.l. - via Savelli, 56 - 35129 Padova;

classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

72.2 Informatica e attività connesse, fornitura software e consulenza in materia di informatica;

73.1 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria;

punto di primo contatto: tel. 0933-57304 e-mail segr.informcal@tuttopmi.it - fax 0933-58262 sito internet www.satelgroup.net

Emilia-Romagna:

Pietro Galliani S.p.a. - via Molino Malpasso, 65 - 40038 Vergato (Bologna);

classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

27.32.0 Laminazione a freddo di nastri;

27.41.0 Produzione di metalli preziosi e semilavorati;

27.44.0 Produzione di rame e semilavorati;

punto di primo contatto: tel. 051-910061 e-mail pietrogalliani@pietrogalliani.com - fax 051-911055 sito internet www.pietrogalliani.com

Soems Impianti S.r.l. - via P. Togliatti, 1025 - 47025 Mercato Saraceno (Forlì-Cesena);

classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

31.62.2 Impianti tecnici: montaggio e riparazione di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche effettuato da parte di ditte non costruttrici;

45.31.0 Impianti elettrici per climatizzazione e protezione antincendio;

punto di primo contatto: tel. 0547-96666 e-mail soems@iol.it - fax 0547-96668;

Abruzzo:

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise G. Caporale - via del Campo delle Fiere - 64021 Giulianova Alta (Teramo);

classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

34 Protezione dell'ambiente idrico;

63 Medicina veterinaria;

62 Pesca e piscicoltura;

punto di primo contatto: tel. 085-8002093 - fax 085-8002093 sito internet www.izs.it

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise G. Caporale - Torre Cerrano - SS 16 - 64025 Pineto (Teramo):

classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

34 Protezione dell'ambiente idrico;

63 Medicina veterinaria;

62 Pesca e piscicoltura;

punto di primo contatto: tel. 085-9351478 - fax 085-9351478 sito internet www.izs.it

Molise:

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise G. Caporale - via L. Pilla, 26 - 86039 Termoli (Campobasso);

classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

34 Protezione dell'ambiente idrico;

63 Medicina veterinaria;

62 Pesca e piscicoltura;

punto di primo contatto: tel. 0875-81343 - fax 0875-81343 sito internet www.izs.it

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2003

Il dirigente: COBIS

03A12637

DECRETO 6 novembre 2003.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'art. 14 del decreto dell'8 agosto 2000. (Decreto n. 1900/Ric).

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO VI

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 — modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 — e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le age-

volazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 1353/Ric. del 14 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 30 luglio 2003;

Viste le richieste pervenute di specifiche modifiche all'albo;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 15 luglio 2003, dal Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Sono modificati gli elenchi dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'albo, di cui in premessa, come di seguito indicato:

Hera S.p.A. - Divisione Reti Ricerca & Sviluppo - Laboratorio Unità Bologna - Viale C. Berti Pichat, 2/4 - 40127 Bologna;

punto di primo contatto: tel. 051-287112 e-mail l.agostini@unica-spa.it - fax 051-250418 sito internet www.seabo.it

Iscrizione nell'albo al posto di Seabo S.p.A. per fusione di ramo d'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2003

Il dirigente: COBIS

03A12639

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 17 novembre 2003.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di ottobre 2003, ai sensi dell'art. 76, comma 7 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del Titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio n. 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del Titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'U.I.C. sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di ottobre 2003, come segue:

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
AFGHANISTAN	Afghani	115	AFA	5553,66
ALBANIA	Lek	47	ALL	135,186
ALGERIA	Dinaro Algerino	106	DZD	87,9359
ANDORRA	Peseta Andorra	245	ADP	166,386
ANGOLA	Readjustado Kwanza	87	AOR	91,4953
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3,15682
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	2,09285
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	75	SAR	4,37862
ARGENTINA	Peso Argentina	216	ARS	3,33706
ARMENIA	Dram	246	AMD	648,760
ARUBA	Fiorino Aruba	211	AWG	2,09285
AUSTRALIA	Dollaro Australiano *	109	AUD	1,68668
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	238	AZM	5751,25
BAHAMAS	Dollaro Bahama	135	BSD	1,16919
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	136	BHD	0,440780
BANGLADESH	Taka	174	BDT	68,2910
BARBADOS	Dollaro Barbados	195	BBD	2,32669
BELIZE	Dollaro Belize	152	BZD	2,33838
BENIN	Franco CFA	209	XOF	655,957
BERMUDA	Dollaro Bermuda	138	BMD	1,16919
BHUTAN	Ngultrum	180	BTN	53,0750
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (Nuovo)	263	BYR	2485,14
BOLIVIA	Boliviano	74	BOB	9,02737
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	240	BAM	1,95583
BOTSWANA	Pula	171	BWP	5,45357
BRASILE	Real	234	BRL	3,34363
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	139	BND	2,02676
BULGARIA	Lev	45	BGL	1947,33
BULGARIA	Nuovo Lev *	262	BGN	1,94733
BURKINA FASO	Franco CFA	209	XOF	655,957
BURUNDI	Franco Burundi	140	BIF	1224,16
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	141	KHR	4483,84
CAMERUN	Franco CFA	43	XAF	655,957
CANADA	Dollaro Canadese *	12	CAD	1,54887
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	181	CVE	127,383
CAYMAN, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0,958732
CECA, REPUBBLICA	Corona Ceca *	223	CZK	31,9885

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
CENTRAFRICANA, REPUBBLICA	Franco CFA	43	XAF	655,957
CIAD	Franco CFA	43	XAF	655,957
CILE	Peso Cileno	29	CLP	753,943
CINA, Repubblica Popolare della	Renminbi(Yuan)	144	CNY	9,68090
CIPRO	Lira Cipriota *	46	CYP	0,584183
COLOMBIA	Peso Colombiano	40	COP	3453,65
COMORE, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967
CONGO, Repubblica Democratica del	Franco Congolese	261	CDF	424,573
CONGO, Repubblica del	Franco CFA	43	XAF	655,957
COREA DEL NORD	Won Nord	182	KPW	2,57222
COREA DEL SUD	Won Sud *	119	KRW	1364,70
COSTA D'AVORIO	Franco CFA	209	XOF	655,957
COSTA RICA	Colon Costa Rica	77	CRC	470,714
CROAZIA	Kuna	229	HRK	7,58539
CUBA	Peso Cubano	67	CUP	26,8914
DANIMARCA	Corona Danese *	7	DKK	7,43011
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3,15682
DOMINICANA, REPUBBLICA	Peso Dominicano	116	DOP	38,4239
EGITTO	Lira Egiziana	70	EGP	7,13215
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	117	SVC	10,2304
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	187	AED	4,29444
ERITREA	Nakfa	243	ERN	11,1657
ESTONIA	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466
ETIOPIA	Birr	68	ETB	9,82935
FALKAND o MALVINE, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,697630
FIJI	Dollaro Fiji	147	FJD	2,13630
FILIPPINE	Peso Filippino	66	PHP	64,2480
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP(Diritto Speciale di Prelievo)	188	XDR	0,816640
GABON	Franco CFA	43	XAF	655,957
GAMBIA	Dalasi	193	GMD	32,9415
GEORGIA	Lari	230	GEL	2,46100
GHANA	Cedi	111	GHC	9915,42
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	142	JMD	68,7590
GIAPPONE	Yen Giapponese *	71	JPY	128,118
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,697630
GIBUTI	Franco Gibuti	83	DJF	207,788
GIORDANIA	Dinaro Giordano	89	JOD	0,828952
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3,15682
GUATEMALA	Quetzal	78	GTQ	9,51671
GUINEA	Franco Guineano	129	GNF	2325,92

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
GUINEA BISSAU	Franco CFA	209	XOF	655,957
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	43	XAF	655,957
GUYANA	Dollaro Guyana	149	GYD	209,285
HAITI	Gourde	151	HTG	46,1351
HONDURAS	Lempira	118	HNL	20,7700
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong *	103	HKD	9,05302
INDIA	Rupia Indiana	31	INR	53,0750
INDONESIA	Rupia Indonesiana	123	IDR	9860,65
IRAN	Rial Iraniano	57	IRR	9753,48
IRAQ	Dinaro Iracheno	93	IQD	0,363613
ISLANDA	Corona Islanda *	62	ISK	89,1704
ISRAELE	Shekel	203	ILS	5,19254
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUM	67,6915
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	231	KZT	172.795
KENYA	Scellino Keniota	22	KES	90,7853
KIRGHIZISTAN	Som	225	KGS	49,6236
KUWAIT	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,344105
LAOS	Kip	154	LAK	8841,42
LESOTHO	Loti	172	LSL	8,15401
LETTONIA	Lats *	219	LVL	0,648291
LIBANO	Lira Libanese	32	LBP	1758,00
LIBERIA	Dollaro Liberia	155	LRD	59,3222
LIBIA	Dinaro Libico	69	LYD	1,57651
LITUANIA	Litas *	221	LTL	3,45253
MACAO	Pataca	156	MOP	9,32461
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	236	MKD	60,2387
MADAGASCAR	Franco Malgascio	130	MGF	6914,73
MALAWI	Kwacha Malawi	157	MWK	124,300
MALAYSIA	Ringgit	55	MYR	4,44252
MALDIVE	Rufiyaa	158	MVR	14,9072
MALI	Franco CFA	209	XOF	655,957
MALTA	Lira Maltese *	33	MTL	0,428091
MAROCCO	Dirham Marocco	84	MAD	10,8796
MAURITANIA	Ouguiya	196	MRO	305,549
MAURITIUS	Rupia Mauritius	170	MUR	33,1629
MESSICO	Peso Messicano	222	MXN	13,0539
MOLDAVIA	Leu Moldavia	235	MDL	15,4143
MONGOLIA	Tugrik	160	MNT	1316,50
MOZAMBICO	Metical	133	MZM	26936,1
MYANMAR (Birmania)	Kyat	107	MMK	7,25038
NAMIBIA	Dollaro Namibia	252	NAD	8,15401
NEPAL	Rupia Nepalese	161	NPR	87,1047

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
NICARAGUA	Cordoba Oro	120	NIO	17,8340
NIGER	Franco CFA	209	XOF	655,957
NIGERIA	Naira	81	NGN	156,156
NORVEGIA	Corona Norvegese *	8	NOK	8,22739
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese *	113	NZD	1,94459
OMAN	Rial Oman	184	OMR	0,450133
PAKISTAN	Rupia Pakistana	26	PKR	67,2100
PANAMA	Balboa	162	PAB	1,16919
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	190	PGK	3,90551
PARAGUAY	Guarani	101	PYG	7290,47
PERU	Nuevo Sol	201	PEN	4,06712
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	105	XPF	119,252
POLONIA	Zloty *	237	PLN	4,59519
QATAR	Riyal Qatar	189	QAR	4,25585
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0,697630
ROMANIA	Leu *	131	ROL	38802,8
RUSSIA	Rublo Russia	244	RUR	35,2115
RWANDA	Franco Ruanda	163	RWF	632,210
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	8,92523
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	164	WST	3,46789
SANT' ELENA	Sterlina S. Elena	207	SHP	0,697630
SÃO TOMÉ e PRINCIPE	Dobra	191	STD	10171,9
SENEGAL	Franco CFA	209	XOF	655,957
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	185	SCR	6,17333
SIERRA LEONE	Leone	165	SLL	2743,78
SINGAPORE	Dollaro Singapore *	124	SGD	2,02819
SIRIA	Lira Siriana	36	SYP	49,1060
SLOVACCA, REPUBBLICA	Corona slovacca *	224	SKK	41,3035
SLOVENIA	Tallero Slovenia *	215	SIT	235,6663
SOMALIA	Scellino Somalo	65	SOS	3063,28
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	58	LKR	114,159
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3,15682
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3,15682
ST.KITTS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3,15682
STATI UNITI	Dollaro USA *	1	USD	1,16919
SUD AFRICA	Rand *	82	ZAR	8,15401
SUDAN	Dinaro Sudanese	79	SDD	306,493
SURINAME	Fiorino Suriname	150	SRG	2940,51
SVEZIA	Corona Svedese *	9	SEK	9,01046
SVIZZERA	Franco Svizzero *	3	CHF	1,54849
SWAZILAND	Lilangeni	173	SZL	8,15401

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
TAGIKISTAN	Somoni Tagikistan	264	TJS	3,60227
TAIWAN	Dollaro Taiwan	143	TWD	39,5269
TANZANIA	Scellino Tanzania	125	TZS	1217,66
THAILANDIA	Baht	73	THB	46,4113
TOGO	Franco CFA	209	XOF	655,957
TONGA ISOLA	Pa Anga	167	TOP	2,54658
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	166	TTD	7,16253
TUNISIA	Dinaro Tunisino	80	TND	1,47716
TURCHIA	Lira Turca *	10	TRL	1679067
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	228	TMM	6018,99
UCRAINA	Hryvnia	241	UAH	6,22566
UGANDA	Scellino Ugandese	126	UGX	2322,68
UNGHERIA	Forint Ungherese *	153	HUF	255,774
URUGUAY	Peso Uruguaiano	53	UYU	31,8119
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	232	UZS	1138,16
VANUATU	Vatu	208	VUV	139,337
VENEZUELA	Bolivar	35	VEB	1866,02
VIETNAM	Dong	145	VND	18205,4
YEMEN, Repubblica	RIAL	122	YER	207,409
ZAMBIA	Kwacha Zambia	127	ZMK	5563,90
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	934,005

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2003

Il direttore centrale: BUSA

03A12662

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 7 novembre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Novara. (Determinazione n. 36).

IL DIRETTORE REGIONALE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Novara in data 22 ottobre 2003, prot. n. 251044, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del predetto ufficio;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa della migrazione della procedura Territorio in ambiente WEB avvenuta il giorno 21 ottobre 2003;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 27 ottobre 2003, prot. n. 955/03;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

il giorno 21 ottobre 2003.

Regione Piemonte: ufficio provinciale di Novara.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 7 novembre 2003

Il direttore regionale: MAGGIO

03A12431

DETERMINAZIONE 17 novembre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Vercelli. (Determinazione n. 42).

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Vercelli in data 4 novembre 2003, prot. n. 103989, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del predetto ufficio;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa della migrazione della procedura Territorio in ambiente WEB avvenuta il giorno 14 ottobre 2003;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito il parere dell'ufficio del Garante del contribuente richiesto con nota datata 7 novembre 2003, prot. n. 10166;

Detemina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

il giorno 14 ottobre 2003, regione Piemonte: Ufficio provinciale di Vercelli.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 17 novembre 2003

Il direttore regionale: MAGGIO

03A12635

UNIVERSITÀ DI URBINO «CARLO BO»

DECRETO RETTORALE 13 novembre 2003.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare gli articoli 6, 7 e 16;

Visto il testo unico delle Leggi sull'Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Urbino «Carlo Bo», emanato con decreto rettorale n. 628/1999 del 20 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1999, n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare il comma 3 dell'art. 50;

Vista la delibera adottata nella riunione del 21 novembre 2001 con la quale il senato accademico, nel quadro della valutazione del processo di attuazione dello statuto, ha costituito una commissione, con compiti meramente istruttori, per consentire al senato accademico, sentite le facoltà, di proporre al consiglio di amministrazione le modifiche e le integrazioni più opportune;

Constatato che i consigli delle facoltà di cui si compone l'Università degli studi di Urbino «Carlo Bo» hanno espresso il parere per le parti di loro competenza;

Vista la proposta del senato accademico formulata nella seduta del 24 settembre 2003;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 26 settembre 2003;

Vista la nota rettorale del 3 ottobre 2003 - Prot. n. 18974 - con la quale la proposta di modifica allo statuto è stata inoltrata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il prescritto parere di legittimità e di merito;

Atteso che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota del 3 novembre 2003 - Prot. n. 3471 - ha trasmesso il decreto ministeriale 3 novembre 2003 con il quale sono stati formulati alcuni rilievi alle modifiche proposte;

Considerato che il consiglio di amministrazione nella seduta del 12 novembre 2003, previo parere espresso dal senato accademico nella seduta del 12 novembre 2003, ha preso atto degli anzidetti rilievi conformandosi ai medesimi;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino «Carlo Bo», emanato con decreto rettorale n. 628/1999 del 20 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1999, n. 180, e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente modificato ed integrato come segue:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
PRINCIPI DIRETTIVI

Art. 8.
Regolamenti

Al comma 1. e al comma 4. le parole «Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità» vengono sostituite con le parole «Regolamento di amministrazione e contabilità».

TITOLO II
STRUTTURE E ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 9.
Strutture didattiche e scientifiche

Al comma 1. le parole «art. 16» vengono sostituite con le parole «art. 17».

Art. 10.
Facoltà

Al comma 1. le parole «corsi di laurea» vengono sostituite con le parole «corsi di studio».

Art. 11.
Preside

Al comma 5. la parola «Pro-rettore» viene sostituita con le parole «Pro-rettore vicario», e, dopo le parole «consiglio di amministrazione» vengono aggiunte le parole «e del Nucleo di valutazione».

Art. 12.
Consiglio di facoltà

Al comma 1. le parole «tecnico-amministrativo» vengono sostituite con le parole «tecnico e amministrativo».

Art. 13.
Consiglio di corso di studio

Al comma 1. le parole «tecnico-amministrativo» vengono sostituite con le parole «tecnico e amministrativo».

Dopo l'art. 14 - Dipartimenti - Istituti - Centri di ricerca e prima dell'art. 16 - Dottorati di ricerca, viene inserito il seguente nuovo «Art. 15 - Formazione post lauream», con il conseguente scorrimento della numerazione successiva.

Art. 15.
Formazione post lauream

1. L'Università promuove e organizza la formazione *post lauream* sia nel campo della ricerca sia ai fini delle professioni e favorisce la formazione continua e l'aggiornamento dei laureati, anche attraverso proprie istituzioni dedicate a tali fini.

TITOLO III
ORGANI DI ATENEO

Art. 21.
Rettore (ora Art. 22)

Al comma 1., lettera *e)*, le parole «Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità» vengono sostituite con le parole «Regolamento di amministrazione e contabilità».

Al comma 3., dopo la parola «funzione» vengono aggiunte le parole «. Il Pro-Rettore vicario» e dopo le parole «del consiglio di amministrazione» sostituire con la parola «e».

Al comma 6., la lettera *c)* viene così riformulata: «c) ai rappresentanti degli studenti e del personale tecnico e amministrativo nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione.».

Art. 22.
Senato accademico (ora Art. 23)

Al comma 1. dopo le parole «di I fascia» viene inserita la seguente frase: «Sugli argomenti previsti al successivo comma 3, lettere *b), d), i), l),* il senato accademico è integrato da un rappresentante del personale tecnico e amministrativo, dal presidente del consiglio degli studenti e da un rappresentante dei direttori di dipartimento, ove essi siano costituiti almeno in numero di 3.».

Al comma 3., lettera *b)*, le parole «udito, per quanto di competenza, il» vengono sostituite con le parole «in conformità alla verifica di fattibilità finanziaria da parte del».

Art. 23.

Consiglio di amministrazione (ora Art. 24)

Il comma 2. è sostituito dal seguente:

2. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore;

b) il pro-rettore vicario;

c) il direttore amministrativo;

d) due rappresentanti dei professori di prima fascia, che non rivestano la carica di preside;

e) due rappresentanti dei professori di seconda fascia;

f) due rappresentanti dei ricercatori;

g) un rappresentante per ognuna delle tre aree scientifico-disciplinari in cui sono suddivise le facoltà dell'Ateneo. Le aree scientifico-disciplinari sono le seguenti: area scientifica (S.), area giuridico-economico-sociale (G.E.S.) e area umanistica (U.);

h) due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo;

i) due rappresentanti degli studenti;

l) il sindaco *pro-tempore* del comune di Urbino;

m) il presidente *pro-tempore* della provincia di Pesaro e Urbino;

n) il presidente *pro-tempore* della giunta della regione Marche o un assessore suo delegato;

o) rappresentanti, fino ad un numero massimo di tre, di altri enti, pubblici o privati, istituzioni, associazioni e singoli che abbiano annualmente versato, anche in consorzio per ogni anno di vigenza del consiglio di amministrazione, un congruo contributo, comunque non inferiore allo 0,50% del bilancio dell'Università o finanziato in pari misura progetti di interesse generale dell'Ateneo.

Possono assistere alle sedute del consiglio di amministrazione i componenti del collegio dei revisori dei conti singolarmente o collegialmente.

Il comma 3. viene sostituito dal seguente: «I rappresentanti di area di cui alla lettera *g)* sono nominati dai consigli delle facoltà componenti l'area e devono riportare il voto favorevole della maggioranza di tali consigli. Il rappresentante dell'area va scelto tra docenti di facoltà diverse da quelle a cui appartengono gli eletti ai sensi delle lettere *d), e)* ed *f)* del comma 2.».

Al comma 4. le lettere «*i), l)* ed *m)*» vengono sostituite con le lettere «*l), m)* ed *n)*».

Al comma 5. la lettera «*n)*», viene sostituita dalla lettera «*o)*».

Al comma 7. la parola «tre», viene sostituita dalla parola «due».

Al comma 11. dopo le parole «proprio parere», vengono aggiunte le parole «, vincolante sugli aspetti finanziari,».

Art. 24.

Collegio dei revisori (ora Art. 25)

Il comma 1. viene così riformulato:

1. Il collegio dei revisori è nominato dal consiglio di amministrazione e dura in carica un triennio. Si compone di tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui uno scelto tra i dirigenti o i funzionari del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 25.

Consiglio degli studenti (ora Art. 26)

Al comma 4. dopo le parole «diritto allo studio» vengono aggiunte le parole «e nel comitato per lo sport universitario» e dopo le parole «a tutti gli effetti» vengono aggiunte le parole «e partecipa, per gli argomenti previsti dall'art. 23, alle sedute del senato accademico.».

L'art. 27. - Nuclei di valutazione viene sostituito dal seguente nuovo «Art. 28 - Nucleo di valutazione interna di Ateneo.».

Art. 28.

Nucleo di valutazione interna di Ateneo.

1. Il nucleo di valutazione interna di Ateneo è nominato dal rettore, su parere conforme del senato accademico e del consiglio di amministrazione, in modo da assicurare la più ampia e differenziata presenza di competenze disciplinari e l'apporto di esperti esterni di alta qualificazione. Un apposito regolamento fissa il numero dei membri e la loro durata in carica.

IL «TITOLO IV - UFFICI ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA» VIENE SOSTITUITO DAL «TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI»

L'art. 28 - Generalità viene sostituito dal seguente «Art. 29 - Funzioni di indirizzo».

Art. 29.

Funzioni di indirizzo

1. Gli organi di governo dell'Ateneo esercitano, secondo le rispettive competenze, le funzioni di indirizzo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli obiettivi indicati e agli indirizzi impartiti, a tal fine avvalendosi degli uffici di controllo di cui al successivo art. 31.

2. Spetta agli organi di governo dell'Ateneo, in particolare:

a) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e l'adozione di direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

b) la definizione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici;

c) l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione fra gli uffici dirigenziali;

d) la definizione di criteri generali per assicurare l'aggiornamento del personale tecnico e amministrativo.

Dopo l'art. 29 - Funzioni di indirizzo, vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

Art. 30 - Funzioni di gestione;

Art. 31 - Funzioni di controllo;

Art. 32 - Direttore amministrativo;

Art. 33 - Accesso alla dirigenza;

Art. 34 - Incarichi dirigenziali; come di seguito riportati:

Art. 30.

Funzioni di gestione

1. Il direttore amministrativo e i dirigenti curano la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, ed in modo da garantirne l'imparzialità, legittimità, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità. Essi assumono in via esclusiva la responsabilità dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di governo, e delle direttive da questi impartite.

I poteri di spesa sono altresì esercitati dai titolari dei centri di responsabilità secondo quanto stabilito dal regolamento di amministrazione e contabilità.

Art. 31.

Funzioni di controllo

1. Ai fini della verifica dei risultati della gestione e del rispetto degli indirizzi impartiti, l'Università può dotarsi, mediante apposito regolamento, di un ufficio di controllo strategico, posto in posizione di autonomia rispetto alla struttura amministrativa, che riferisce al rettore e agli altri organi di governo dell'Ateneo.

2. Uno specifico regolamento disciplina altresì le modalità di costituzione, l'organizzazione e il funzionamento degli uffici cui è attribuito il controllo di gestione, posti sotto la diretta vigilanza del direttore amministrativo, al quale riferiscono.

Art. 32.

Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo sovrintende agli Uffici e ai servizi centrali di Ateneo, ed esercita una generale attività di direzione e controllo nei confronti dell'intera struttura amministrativa dell'Università.

2. Il direttore amministrativo svolge una funzione di coordinamento dell'attività dei dirigenti. Nell'ambito degli atti organizzativi adottati e delle direttive emanate dagli organi di governo, egli assume le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

3. Il direttore amministrativo partecipa alle riunioni degli organi di governo dell'Ateneo, ai quali può presentare proposte in materia di organizzazione degli uffici e gestione del personale. Egli redige ed invia al consiglio di amministrazione una relazione annuale sull'attività svolta.

4. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, a soggetti provvisti di competenze professionali adeguate alle mansioni da svolgere. L'incarico ha durata non superiore a quattro anni, è rinnovabile, e può essere revocato prima della scadenza, su proposta del rettore, con atto motivato del consiglio di amministrazione.

Art. 33.

Accesso alla dirigenza

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene mediante concorso per esami indetto dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il direttore amministrativo.

2. Le modalità di svolgimento del concorso devono garantire in misura adeguata l'accesso dall'esterno e si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) composizione delle commissioni con presenza di esperti di provata competenza nelle materie di concorso, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali.

Art. 34.

Incarichi dirigenziali

1. Gli incarichi di funzioni dirigenziali sono attribuiti dal rettore, su proposta del direttore amministrativo, a tempo determinato e con facoltà di rinnovo.

2. Gli incarichi sono conferiti ai dipendenti in possesso della qualifica di dirigente di ruolo, assunti secondo le modalità di cui al precedente art. 33.

3. Entro limiti e secondo modalità definiti con apposita delibera del consiglio di amministrazione, gli incarichi possono essere conferiti, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, a persone esterne di comprovata e particolare qualificazione professionale e esperienza di funzioni dirigenziali o in posizione funzionale prevista per l'accesso alla dirigenza nel settore pubblico o privato, ovvero a dipendenti di ruolo dell'Ateneo privi di qualifica dirigenziale che siano in possesso di specifica preparazione professionale, culturale o tecnico-scientifica.

4. La grave inosservanza delle direttive, o i risultati negativi della gestione, accertati anche dai competenti servizi di controllo, possono comportare, secondo modalità e procedure determinate da apposito regolamento, la rimozione dall'incarico. Sono fatte salve le eventuali diverse misure che attengono alla gestione del rapporto di lavoro.

L'art. 29 - Sistema bibliotecario di Ateneo viene sostituito dall'«Art. 35 - Sistema bibliotecario di Ateneo».

Art. 35.

Sistema bibliotecario di Ateneo

1. Il regolamento generale di Ateneo definisce l'organizzazione e il funzionamento del Sistema bibliotecario di Ateneo, cui afferiscono le biblioteche e i centri di documentazione dell'Università, con lo scopo di sviluppare ed organizzare in forme coordinate tra aree omogenee, l'acquisizione, la conservazione, l'aggiorna-

mento e la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale, nonché la diffusione dell'informazione bibliografica.

L'art. 30 - Centri di servizio viene sostituito dall'«Art. 36 - Centri di servizio».

Art. 36.

Centri di servizio

1. Per l'organizzazione e l'erogazione di servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca possono istituirsi, secondo modalità definite dal regolamento generale di Ateneo, Centri di servizio di Ateneo o di facoltà.

L'art. 31 - Centro universitario sportivo viene sostituito dall'«Art. 37 - Comitato per lo sport universitario».

Art. 37.

Comitato per lo sport universitario

1. È costituito presso l'Università il comitato per lo sport universitario, con lo scopo di promuovere l'attività sportiva degli studenti e del personale universitario, sovrintendendo agli indirizzi di gestione degli impianti a disposizione ed ai programmi di sviluppo delle varie attività.

2. Il comitato per lo sport universitario è composto da:

il rettore o un suo delegato, con funzioni di presidente;

un componente designato dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale e internazionale;

un docente designato dal senato accademico ed un rappresentante del personale tecnico e amministrativo designato dal consiglio di amministrazione;

due studenti designati dal consiglio degli studenti al suo interno;

il direttore amministrativo o un suo delegato, anche con funzioni di segretario.

IL TITOLO V - STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE VIENE SOSTITUITO DAL «TITOLO V - DISCIPLINA DEL PERSONALE»

La dicitura Capo I - Personale docente, viene soppressa.

L'Art. 32 - Stato giuridico ed economico, viene sostituito dal seguente «Art. 38 - Personale docente».

Art. 38.

Personale docente

1. Ai professori di ruolo ed ai ricercatori dell'Università si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico vigente per il corrispondente personale delle Università statali, fatte salve eventuali disposizioni più favorevoli.

2. Le dotazioni relative ai posti di ruolo delle facoltà, sono periodicamente determinate dal senato accademico entro i limiti di spesa fissati dal consiglio di amministrazione.

3. Al rettore, al pro-rettore vicario, ai pro-rettori, ai presidi e ai direttori di dipartimento e dei centri di servizio di Ateneo, spetta una indennità di carica, il cui ammontare è stabilito dal consiglio di amministrazione. L'indennità di carica spettante al rettore viene fissata dal consiglio di amministrazione tenendo conto dei criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti per la retribuzione dell'incarico di direttore amministrativo.

4. Al personale docente dell'Università spetta il trattamento pensionistico previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Dopo l'Art. 32 - Stato giuridico ed economico (ora Art. 38 - Personale docente) viene inserito il seguente nuovo «Art. 39 - Personale tecnico e amministrativo»:

Art. 39.

Personale tecnico e amministrativo

1. La dotazione organica del personale tecnico e amministrativo è periodicamente definita dal consiglio di amministrazione, secondo precisi criteri di programmazione.

2. Le assunzioni di personale tecnico e amministrativo avvengono tramite procedure selettive che garantiscono in misura adeguata l'accesso dall'esterno, e si conformano ai principi indicati all'Art. 33, comma 2.

3. Al personale tecnico e amministrativo della Università si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico vigente per il corrispondente personale delle Università statali, fatte salve eventuali disposizioni di Ateneo più favorevoli.

4. Al personale tecnico e amministrativo dell'Università spetta il trattamento pensionistico previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Vengono soppressi i seguenti articoli:

Art. 33 - Trattamento di quiescenza;

Art. 34 - Trattamento di previdenza;

Art. 35 - Indennità di carica.

Viene soppresso il Capo II - Dirigenti - comprendente gli articoli:

Art. 36 - Direttore amministrativo;

Art. 37 - Dirigenti e funzioni dirigenziali.

Viene soppresso il Capo III - Personale di amministrazione, di biblioteca, tecnico e ausiliario comprende gli articoli:

Art. 38 - Aree funzionali e profili professionali;

Art. 39 - Economo;

Art. 40 - Pianta organica;

Art. 41 - Concorsi, assunzioni, stato giuridico ed economico;

Art. 42 - Trattamento di quiescenza;

Art. 43 - Indennità di buonuscita.

TITOLO VI

NORME COMUNI, FINALI E TRANSITORIE

Viene modificata la numerazione dei seguenti articoli che mantengono comunque la stessa formulazione:

Art. 44 - Servizio di tesoreria - ora Art. 40 - Servizio di tesoreria;

Art. 45 - Funzionamento degli organi collegiali - ora Art. 41 - Funzionamento degli organi collegiali;

Art. 46 - Partecipazione a organismi privati - ora Art. 42 - Partecipazione a organismi privati;

Art. 47 - Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Università - ora Art. 43 - Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Università.

Art. 48.

Logotipo (ora Art. 44)

Al comma 2. le parole «Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» sono sostituite dalle parole «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

Art. 49.

Entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti (ora Art. 45)

Al comma 1. dopo la parola «Statuto» sono aggiunte le parole «e le sue modifiche».

Art. 50.

Norme di attuazione e transitorie (ora Art. 46)

Al comma 1. le parole «Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» sono sostituite dalle parole «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

I commi, 3., 4. e 5. sono soppressi.

Al comma 7. le parole «Sempre che» sono sostituite dalla parola «Qualora».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 13 novembre 2003

Il rettore: BOGLIOLO

03A12609

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 7 agosto 2003, n. **4174/316/26.**

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301. Chiarimenti interpretativi in ordine alla inclusione dell'intervento di demolizione e ricostruzione nella categoria della ristrutturazione edilizia.

1. *Premessa.*

Con la presente circolare questo Ministero intende far conoscere il proprio avviso sulla disposizione di cui all'art. 1, comma 6, lettera *b)*, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, recepita dall'art. 3, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (in seguito Testo unico), come modificato ed integrato dall'art. 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 (in seguito Testo unico coordinato), che ha compreso nella ristrutturazione edilizia gli interventi di «demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma», assoggettandoli a denuncia di inizio attività. Ciò al fine di fornire indirizzi per una interpretazione uniforme ed omogenea della norma e per una sua conseguente corretta applicazione, considerata anche la notevole incidenza della stessa sul patrimonio edilizio esistente: è noto, infatti, che gli interventi di recupero e riqualificazione hanno assunto, negli ultimi anni, rilevanza e diffusione crescente e costituiscono componente non secondaria della politica urbanistico-edilizia di molti enti territoriali e che, inoltre, la formazione degli strumenti urbanistici si attiene, sempre più di frequente, a criteri del massimo possibile recupero e riuso del territorio urbanizzato e delle aree edificate esistenti, anche al fine di contenere il ricorso all'edificazione di nuovi ambiti territoriali.

Ulteriori motivi sulla necessità di orientare l'applicazione della norma si individuano nell'importanza, da un lato, di fornire criteri guida in modo da agevolare i comportamenti amministrativi dei comuni evitando possibili assunzioni di atti illegittimi; dall'altro, nell'esigenza di assicurare, mediante una certezza interpretativa, tutela ai professionisti in considerazione delle notevoli responsabilità affidate agli stessi su compiti in precedenza assegnati agli uffici pubblici. I professionisti, infatti, sono tenuti ad asseverare la conformità dell'intervento oggetto della Dia agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, ed assumono, inoltre, la qualità di persone esercenti un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. Conseguentemente l'amministrazione, in caso di dichiarazioni non veritiere, ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

È in ogni caso da evidenziare che l'attestazione circa la consistenza delle volumetrie esistenti avviene, da parte del professionista incaricato, tramite adeguata documentazione grafica e fotografica, con le modalità eventualmente stabilite dal regolamento edilizio comunale.

La verifica della legittimità delle preesistenze, nel caso di richiesta di permesso di costruzione, spetta all'amministrazione che, una volta ricevuta la richiesta, provvederà a controllare la sussistenza dei titoli abilitativi originari con relative varianti (permessi di costruzione, concessioni edilizie, autorizzazioni edilizie, denunce di inizio attività, concessioni o autorizzazioni in sanatoria) e dei provvedimenti di disciplina edilizia adottati per eventuali abusi presenti nell'edificio. Qualora si proceda con Dia, utilizzando la facoltà di cui all'art. 22 del Testo unico coordinato, la situazione delle preesistenze, in quanto presupposto legittimante l'operazione di ristrutturazione mediante demolizione

e ricostruzione, deve essere oggetto di ricognizione nella relazione asseverata di cui all'art. 23, comma 1, del Testo unico, sulla base degli elementi forniti dal proprietario ovvero delle ricerche condotte dal professionista. Peraltro, considerata la natura ricognitiva di tale attività, il professionista non assume alcuna responsabilità circa l'effettiva situazione della costruzione con riferimento alla disciplina urbanistico-edilizia pregressa, essendo il contenuto della relazione circoscritto ai risultati della ricerca condotta ed ai dati forniti dal proprietario. Tale incombente potrà in ogni caso assolversi anche mediante richiesta di ogni opportuna informazione e documentazione allo sportello unico per l'edilizia di cui all'art. 5, comma 1, del Testo unico.

Si precisa, infine, che i pareri e gli atti di assenso, nel caso di denuncia di inizio attività, devono essere acquisiti direttamente dall'interessato ed allegati alla richiesta. È, comunque, facoltà del richiedente produrre pareri ed atti di assenso anche per il rilascio del permesso di costruire, in quanto lo sportello unico è demandato a provvedere solo qualora tale documentazione non sia stata acquisita dal richiedente.

2. *Gli orientamenti giurisprudenziali sull'equiparazione della demolizione e ricostruzione alla ristrutturazione.*

Antecedentemente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, la giurisprudenza amministrativa si era occupata più volte della questione relativa alla possibilità di far rientrare, nell'ambito della ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lettera *d)*, della legge del 5 agosto 1978, n. 457, anche l'intervento di demolizione e fedele ricostruzione del fabbricato.

Si è venuto, pertanto, a formare un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui «nel concetto di ristrutturazione edilizia devono annoverarsi anche gli interventi consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato» (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2001, n. 1246; id., 28 marzo 1998, n. 369; id., 14 novembre 1996, n. 1359; id., 9 febbraio 1996, n. 144; id., 23 luglio 1994, n. 807; id., 6 dicembre 1993, n. 1259; id., 3 febbraio 1992, n. 86; id., 3 gennaio 1992, n. 4; id., 4 aprile 1991, n. 430; id., 20 novembre 1990, n. 786; id., 9 luglio 1990, n. 594; id., 30 settembre 1988, n. 946; id., 28 giugno 1988, n. 416; id., 17 ottobre 1987, n. 637; id., 21 dicembre 1984, n. 958).

L'equiparazione della demolizione e ricostruzione alla ristrutturazione veniva dalla giurisprudenza essenzialmente motivata con la considerazione che «il concetto di ristrutturazione è necessariamente legato concettualmente ad una modifica e a una salvezza finale (quantomeno nelle sue caratteristiche fondamentali) dell'esistente (modifica che può essere generale o particolare e, quindi, dar luogo alla realizzazione di un fabbricato in tutto o in parte «nuovo»), ma non anche alla indispensabile conservazione, nella loro individualità fisica e specifica (tal quali essi sono e si trovano), dei medesimi elementi costitutivi dell'edificio o di alcuni tra essi (i principali)» (così Cons. Stato, sez. V, n. 946/1988).

3. *Il recepimento normativo, con parziali innovazioni, dei principi affermati dalla giurisprudenza.*

Il Testo unico, recependo il c.d. diritto vivente, costituito dagli orientamenti giurisprudenziali innanzi riportati, all'art. 3 aveva stabilito testualmente:

«Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica».

Tale formulazione è stata in seguito oggetto di una modifica ad opera dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del Testo unico coordinato che ha inteso conformarsi alla sopravvenuta norma della legge n. 443/2001. Conseguentemente, il testo definitivo vede sostituito il riferimento alla «fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali a quello preesistente» con «ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quella esistente».

4. *Conseguenze giuridiche derivanti dall'equiparazione della demolizione e ricostruzione alla ristrutturazione.*

4.1. *Con riferimento alla disciplina edilizia.*

In forza del ricordato disposto, la nuova definizione di ristrutturazione edilizia, comprendente anche la demolizione e ricostruzione di edifici con il rispetto della volumetria e sagoma preesistenti, prevale sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, come già stabilito dall'art. 31, ultimo comma, della legge n. 457/1978 e confermato all'art. 3, ultimo comma, del Testo unico.

Va osservato, in proposito, che il mancato richiamo — nella nuova definizione voluta dal legislatore della n. 443/2001 — al parametro «dei materiali edilizi» non pone alcun particolare problema, mentre, per quanto riguarda «l'area di sedime», non si ritiene che l'esclusione di tale riferimento possa consentire la ricostruzione dell'edificio in altro sito, ovvero posizionarlo all'interno dello stesso lotto in maniera del tutto discrezionale. La prima ipotesi è esclusa dal fatto che, comunque, si tratta di un intervento incluso nelle categorie del recupero, per cui una localizzazione in altro ambito risulterebbe palesemente in contrasto con tale obiettivo; quanto alla seconda ipotesi si ritiene che debbono considerarsi ammissibili, in sede di ristrutturazione edilizia, solo modifiche di collocazione rispetto alla precedente area di sedime, sempreché rientrino nelle varianti non essenziali, ed a questo fine il riferimento è nelle definizioni stabilite dalle leggi regionali in attuazione dell'art. 32 del Testo unico. Resta in ogni caso possibile, nel diverso posizionamento dell'edificio, adeguarsi alle disposizioni contenute nella strumentazione urbanistica vigente per quanto attiene allineamenti, distanze e distacchi.

In ragione delle considerazioni espresse, per gli interventi di demolizione e ricostruzione inclusi nella ristrutturazione non può trovare applicazione quella parte della normativa vigente che detta prescrizioni per quanto riguarda gli indici di edificabilità ed ogni ulte-

riore parametro di carattere quantitativo (altezze, distanze, distacchi, inclinate, ecc.) riferibile alle nuove costruzioni. Ciò in quanto il relativo rispetto potrebbe risultare inconciliabile con la demolizione e ricostruzione intesa come operazione da effettuarsi con la sola osservanza della sagoma e della volumetria preesistenti (ed in tale prospettiva, qualora non venga utilizzata per intero la sagoma e la volumetria esistenti, l'intervento non può essere incluso nella categoria della ristrutturazione edilizia).

Va però soggiunto che la demolizione e ricostruzione, rientrando per espressa declaratoria legislativa nella ristrutturazione edilizia, dovrà rispettare le prescrizioni ed i limiti dello strumento urbanistico vigente per quanto compatibili con la natura dell'intervento e quindi non in contrasto con la possibilità, esplicitamente prevista dal legislatore, di poter operare la ricostruzione attenendosi al solo rispetto di sagoma e volume. Più specificatamente la demolizione e ricostruzione può comportare aumenti della superficie utile nei limiti consentiti o non preclusi per la ristrutturazione edilizia: in proposito, deve ritenersi insita nella natura di tale intervento la possibilità di aumento della superficie utile con il conseguente incremento del carico urbanistico, stante la fondamentale *ratio* legislativa di favorire il rinnovo del patrimonio edilizio anche sotto un profilo tecnico-qualitativo che comporta il più delle volte, per la stessa praticabilità dell'intervento, un diverso dimensionamento della superficie utile.

In relazione a tale indirizzo, nella revisione delle norme tecniche di attuazione dei piani urbanistici, dovrà essere attentamente ponderata la possibilità di estendere (o mantenere) anche per la demolizione e ricostruzione i limiti di aumento della superficie utile fissati in via generale per l'intervento di ristrutturazione edilizia, proprio per non vanificare la finalità di incentivare il ricorso alla demolizione e ricostruzione. A tal fine, si precisa che qualora gli strumenti urbanistici generali ed i regolamenti edilizi, nelle more del recepimento delle definizioni di cui all'art. 3 del Testo unico, non considerino esplicitamente la demolizione e ricostruzione all'interno della categoria della ristrutturazione edilizia e quindi non disciplinino le modalità di attuazione di tali interventi, si ritiene ammissibile variare le superfici utili — potendo anche prevedere la modifica delle quote di imposta dei solai — nel solo rispetto di sagoma e volume.

In ogni caso, sono da considerare sempre consentiti gli aumenti di superficie dovuti all'adeguamento, in base a specifiche norme di legge, della dotazione di servizi (in relazione all'inserimento di impianti speciali per portatori di handicap, di impianti di sicurezza e simili).

Per quanto concerne lo standard relativo al dimensionamento di posti auto pertinenziali, è auspicabile che gli interventi di che trattasi prevedano l'adeguamento al rapporto minimo stabilito all'art. 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122, a meno che documentate motivazioni di carattere tecnico (dovute, ad esempio, a problemi di accessibilità o di collegamento con la viabilità ordinaria o di inidonea struttura e consistenza del terreno) ne rendano impraticabile la realizzazione. Peraltro, tale adeguamento deve considerarsi obbligatorio in caso di aumenti di superfici utili e nei limiti di tale incremento.

Restano comunque salve e vanno dunque rispettate le eventuali prescrizioni di piano regolatore o dei regolamenti edilizi vigenti di portata generale, valevoli cioè nell'intero territorio comunale o in singole zone urbanistiche, di carattere estetico-architettonico (ad esempio l'uso di alcuni materiali, le indicazioni sul colore per le superfici esterne, ecc.). Ciò all'evidente fine di un armonico inserimento della nuova costruzione nell'ambiente urbano circostante.

4.2. *Con riferimento alla disciplina urbanistica attuativa.*

Qualora l'intervento ricada in ambito nel quale il piano attuativo, ritenuto dallo strumento urbanistico presupposto per l'edificazione, non sia ancora approvato, si applica quanto disposto all'art. 9, comma 2, secondo periodo, del Testo unico.

Tuttavia, nei casi in cui le norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, in attesa della formazione del piano attuativo, consentano di avviare interventi manutentivi sul patrimonio edilizio esistente e comprendano espressamente, in tale fattispecie, la ristrutturazione edilizia, è possibile procedere alla demolizione e ricostruzione senza gli impegni a favore del comune, di cui al citato art. 9.

4.3. *Con riferimento alle costruzioni oggetto di sanatoria.*

Per quanto attiene alle modalità di attuazione degli interventi di demolizione e ricostruzione alle costruzioni oggetto di rilascio di concessione in sanatoria (in forma espressa o a seguito di formazione del silenzio assenso), occorre premettere che, ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724, la procedura di sanatoria comporta l'equiparazione delle costruzioni abusive a quelle legittime, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni amministrative, estinzione del reato e libera commerciabilità. Ciò stante, i parametri da rispettare, in caso di demolizione e ricostruzione, sono quelli che definiscono l'oggetto stesso del condono e si identificano con gli elementi che hanno costituito riferimento per il computo dell'oblazione: quindi, oltre a volumetria e sagoma, anche destinazione d'uso e superficie, quest'ultima calcolata secondo le modalità indicate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 10 maggio 1977, n. 801 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 31 maggio 1977).

Nel caso di demolizione e ricostruzione di opere eseguite in parziale difformità — per le quali, non potendo procedere alla demolizione per il pregiudizio alla parte eseguita in conformità, è stata applicata una sanzione pari al doppio del costo di produzione — partecipa alla volumetria e sagoma preesistente, in fase di ricostruzione, anche la parte oggetto di applicazione della sanzione.

In presenza di abusi non sanati consistenti in aumenti volumetrici, in caso di sussistenza dei presupposti per una sanatoria ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/1985 (ora art. 36 del Testo unico), è necessario conseguire prima il rilascio della concessione in sanatoria ai sensi della richiamata norma, per poter poi proce-

dere alla demolizione e ricostruzione anche dei precisati aumenti. In difetto, le demolizione e ricostruzione dovrà essere limitata alla sola parte legittima.

Va soggiunto peraltro che, in sede di revisione o adeguamento dello strumento urbanistico, possono essere fissati, ove ritenuto necessario, limiti diversificati per le operazioni di demolizione e ricostruzione di immobili condonati, anche per quanto concerne le destinazioni d'uso e le variazioni di superfici utili consentibili, in relazione al grado di contrasto della costruzione condonata con le previsioni dello strumento urbanistico.

Quanto sopra vale sia per gli abusi sparsi che per i nuclei edilizi abusivi. Diversamente, qualora le opere condonate siano incluse in varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzati al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 47/1985, o comunque siano state oggetto di nuova pianificazione successivamente all'entrata in vigore della legge n. 724/1992, i riferimenti normativi sono quelli contenuti nei piani appositamente predisposti.

Roma, 7 agosto 2003

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

03A12663

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicato relativo al decreto 13 ottobre 2003, n. 311, relativo al «Regolamento recante modalità di tenuta dei fascicoli personali del personale della carriera diplomatica, ai sensi dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 118».

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pag. 7, prima colonna, della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 267 del 17 novembre 2003, è sostituito dal seguente: «Regolamento recante modalità di tenuta dei fascicoli personali del personale della carriera diplomatica, ai sensi dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.».

03A12661

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 20 novembre 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1909
Yen giapponese	129,66
Corona danese	7,4375
Lira Sterlina	0,69940
Corona svedese	8,9740
Franco svizzero	1,5481
Corona islandese	89,05
Corona norvegese	8,1730
Lev bulgaro	1,9484
Lira cipriota	0,58374
Corona ceca	31,854
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,11
Litas lituano	3,4529
Lat lettone	0,6529
Lira maltese	0,4290
Zloty polacco	4,6390
Leu romeno	40164
Tallero sloveno	236,1800
Corona slovacca	40,950
Lira turca	1765508
Dollaro australiano	1,6463
Dollaro canadese	1,5518
Dollaro di Hong Kong	9,2418
Dollaro neozelandese	1,8516
Dollaro di Singapore	2,0453
Won sudcoreano	1419,20
Rand sudafricano	7,8525

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A12812

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ammonio cloruro»

Con il decreto n. 800.5/R.M.362/D124 del 2 ottobre 2003, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

fiala 1 ml - A.I.C. n. 031537018/G;
fiala 2 ml - A.I.C. n. 031537020/G;
fiala 3 ml - A.I.C. n. 031537032/G;
fiala 5 ml - A.I.C. n. 031537044/G;
fiala 10 ml - A.I.C. n. 031537057/G;
fiala 20 ml - A.I.C. n. 031537069/G;
flacone 100 ml - A.I.C. n. 031537071/G;
flacone 250 ml - A.I.C. n. 031537083/G;
flacone 500 ml - A.I.C. n. 031537095/G;
flacone 1000 ml - A.I.C. n. 031537107/G;
sacca plastica flessibile 50 ml - A.I.C. n. 031537119/G;
sacca plastica flessibile 100 ml - A.I.C. n. 031537121/G;
sacca plastica flessibile 250 ml - A.I.C. n. 031537133/G;
sacca plastica flessibile 500 ml - A.I.C. n. 031537145/G;
sacca plastica flessibile 1000 ml - A.I.C. n. 031537158/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Gobbi Frattini Paolo Giuseppe, titolare dell'autorizzazione.

03A12631

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lisomucil»

Con il decreto n. 800.5/R.M.455/D145 del 5 novembre 2003, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

20 bustine granulare 2,25 g - A.I.C. n. 023185085.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sanofi-Synthelabo OTC S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

03A12632

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» come indicazione geografica protetta ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dall'Associazione IGP Riso di Baraggia con sede in Vercelli, via Fratelli Bandiera, 16, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentare e la tutela del consumatore - Divisione QTC III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CEE) n 2081/92, ai competenti Organi comunitari.

———

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «RISO DI BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE»

Art. 1.

Denominazione del prodotto

L'indicazione geografica protetta I.G.P. «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» è riservata al prodotto alimentare ottenuto osservando le norme previste nel presente disciplinare, mediante la elaborazione per abrasione del riso grezzo (risone), coltivato e raccolto nelle risaie del peculiare ambiente agro-pedo-climatico definito, per antica ed esclusiva dizione, con il nome «Baraggia Biellese e Vercellese»: la «Barazza» dei secoli XV - XVI - XVII.

L'elaborazione o trasformazione, il confezionamento e l'etichettatura del riso prodotto in Baraggia devono avvenire esclusivamente nel territorio delle province di storica lavorazione del Riso di Baraggia: Alessandria, Biella, Milano, Novara, Pavia e Vercelli.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

L'indicazione «I.G.P. Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» designa, con esclusività, il prodotto risiero ottenuto mediante l'elaborazione del riso grezzo o risone a riso «integrale», «raffinato» e «parboiled».

Le varietà di riso oggetto di coltivazione possono essere quelle che compaiono nel «Registro italiano delle varietà di riso» prodotto e pubblicato dal Ministero delle politiche agricole e forestali previste dalle tabelle ministeriali vigenti sono quelle di seguito indicate con le rispettive caratteristiche:

Le caratteristiche medie dei grani e i parametri di riconoscimento delle varietà «IGP riso di baraggia biellese e vercellese»

Varietà	Colore del pericarpo	Lunghezza	Forma	Perla	Striscia	Dente	Sezione	Testa
Arborio	bianco	lungo	semiaffusolata	centrale estesa	assente	normale	schiacciata	regolare
Baldo	bianco	lungo	semiaffusolata	assente	assente	normale	tondeggiante	regolare
Balilla	bianco	corto	tonda	centrolaterale	breve	sfuggente	tondeggiante	tozza
Carnaroli	bianco	lungo	affusolata	centrolaterale	assente	pronunciato	schiacciata	oblunga
S. Andrea	bianco	lungo	semiaffusolata	centrolaterale	media	sfuggente	tondeggiante	regolare
Loto	bianco	lungo	semiaffusolata	assente	assente	normale	tondeggiante	regolare
Gladio	bianco	lungo	aghiforme	assente	assente	normale	tondeggiante	oblunga

Le indicazioni d'ordine biometrico e le caratteristiche fisico-chimiche che identificano e definiscono le varietà di riso in esame, unitamente ai parametri sopra ricordati, sono qui di seguito indicate.

Varietà	Misure grano		Consistenza kg/cmq	Collosità G/cm	Cristallinità %	Peso 1000 grani g	
	lungh h. mm.	largh. mm				Integrale	Raffinato
	non superiore a		non inferiore a	non superiore a	non inferiore a	non superiore a	
Arborio	7,2	3,5	0,65	3,6	—	38	34
Baldo	7,2	3,2	0,61	4,7	50	35	31
Balilla	5,2	3,2	0,64	3,4	—	25	22
Carnaroli	7,0	3,4	0,86	1,3	—	35	31
S. Andrea	6,6	3,3	0,58	4,6	—	34	30
Loto	6,4	3,1	0,72	3,8	40	28	25
Gladio	7,0	2,2	0,86	0,8	70	22	20

Per quanto riguarda i difetti e le rotture sono consentite le seguenti percentuali massime che potrebbero manifestarsi sui grani del riso integrale e del riso raffinato è consentita una tolleranza percentuale massima come qui di seguito è indicato:

☐ grani spuntati: 5,0%

☐ grani striati rossi: 3,0%

☐ grani difformi ed impurità varietali: 5,0%

☐ grani gessati: 3,0%

☐ grani danneggiati: 1,50%

☐ grani danneggiati da calore: 0,05%

Con riguardo alla percentuale dei grani spezzati (rotture), per il riso raffinato è consentito il limite del 3,0%, per il riso integrale il limite è del 2,0%.

Nel riso raffinato «Parboiled» i limiti di difetto consentiti sono i seguenti:

☐ grani striati rossi: 1,0%

☐ impurità varietali: 5,0%

☐ grani di riso che non hanno subito il trattamento idrotermico parboiled: 0,10%

☐ grani non completamente gelatinizzati: 4,0%

☐ grani danneggiati: 1,0%

☐ pecks: 0,50%

☐ grani spezzati: 3,0%

per il riso «integrale» e « raffinato»: grani spuntati 5,00%, grani striati rossi 3,00%, disformità naturali ed impurità varietali 5,00%, grani gessati 3,00%, grani danneggiati 1,50%, grani danneggiati da calore 0,05%, rotture 3,00% per il riso «raffinato», 2,00% per il riso «integrale»;

per il riso «parboiled»: grani striati rossi 1,00%, impurità varietali 5,00%, grani di riso che non hanno subito un trattamento idrotermico non parboiled) 0,10%, grani non completamente gelatinizzati 4,00%, grani danneggiati 1,00%, pecks 0,50%, rotture 5,00%.

Art. 3.

Delimitazione geografica del territorio di produzione

Sul piano amministrativo, l'area colturale di produzione dell'indicazione geografica protetta «I.G.P. Riso di Baraggia è situata in Piemonte a nord-est, nei comuni delle province di Vercelli e di Biella.

I confini geografici sono compresi nel triangolo tracciato dal fiume Sesia ad est, il torrente Elvo a ovest sud-ovest e la strada Biella-Cossato-Gattinara, a nord, nord-ovest.

Sul piano amministrativo, l'area è compresa in tutto, o solo in parte, nei seguenti comuni o frazioni: Albano Vercellese, Arborio, Balocco, Brusnengo, Buronzo, Carisio, Casanova Elvo, Castelletto Cervo, Cavaglià, Collobiano, Dorzano, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Gifflenga, Greggio, Lenta, Massazza, Masserano, Mottalciata, Oldenico, Rovasenda, Roasio, Salussola, S. Giacomo Vercellese, Santhià, Villanova Biellese, Villarboit.

Art. 4.

L'origine del prodotto

Sotto il profilo morfologico e fisiologico le piante del riso coltivate in Baraggia assumono un abito vegetativo meno sviluppato rispetto a quello che la medesima varietà manifesta in altre aree di coltivazione, la maturazione si perfeziona con la riduzione del tempo necessario per completare la fase riproduttiva. Le frequenti inversioni termiche, favorite dall'ingresso dei venti che discendono dai monti, rendono più rapida la formazione delle cariossidi a perfezionamento della maturazione.

In virtù delle sopra ricordate situazioni di habitat, il grano del riso - per risaputa, tradizionale conoscenza ed esperienza - assume, nelle corrette condizioni agronomiche colturali una superiore compattezza dei tessuti cellulari, una superiore traslucidità, una minore dimensione in volume, peso e lunghezza, rispetto a quello che in altre zone acquisisce l'identico tipo varietale.

Proprio a causa delle ricordate situazioni di modesta feracità del terreno, unitamente ai predetti parametri ambientali, i risultati produttivi - di norma - sono inferiori a quelli ottenibili in situazioni ambientali più favorevoli, e uno dei motivi per i quali si consegue il miglioramento della qualità del riso sopra ricordata, conclamata e unanimemente riconosciuta dai consumatori.

In seguito alla cottura, il riso di Baraggia manifesta una superiore consistenza del grano rispetto all'omologo prodotto di altre zone e una minore collosità, a parità di trattamento o di metodologia nella preparazione dell'alimento.

La reputazione acquisita nel tempo dal riso raffinato prodotto nella Baraggia, fin dal XIX secolo, è affidata ad un prodotto ritenuto dal consumatore dotato di precipue caratteristiche di tenuta alla cottura superiore consistenza e modesta collosità.

Tale reputazione è correlata alla indiscussa qualità delle varietà di riso nei tempi selezionate da risicoltori di Baraggia e ivi coltivate selezionate e coltivate in Baraggia, successivamente adottate per la coltura e alimento anche in altre regioni e aree risicole. Le antiche o relativamente nuove varietà create dai risicoltori della Baraggia risalgono almeno al XIX secolo sono di seguito elencate: Ranghino (1887), Greppi (1906) Rosso Gorei (1922), Roncarolo Giovanni (1924), Riccardo Restano (1926), Generale Rossi (1926), Vercelli (1926), Pierrot (1927) S. Giacomo (1927), Barbero (1929), Carluccio Gallardi (1931), Battezzato (1935), Vercelli Gigante Inallettabile (1936), Arborio (1946), Franco Roncarolo (1948), A 3 Marchetti (1950), Precoce Corbetta (1954), S. Domenico (1957), Rosa Marchetti (1964), Ariete (1980).

Fin dai primi anni del secolo scorso, il riso - coltura storica tradizionale della Baraggia - fu utilizzato anche quale simbolo di manifestazioni popolari anche di carattere sportivo, corse ciclistiche in particolare, cui parteciparono, campioni quali Bartali e Magni con altri.

La diversità della Baraggia e del suo riso fu descritta per circa 50 anni nel «Giornale di Risicoltura», edito mensilmente dal 1912 al 1952 dall'ex Istituto sperimentale di risicoltura di Vercelli, che riportò frequentemente articoli tecnico scientifici per motivare le peculiare caratteristiche dell'area di baraggia e per il riso che vi si produceva. Lo stesso Istituto, nel 1931, acquisì in comune di Villarboit (centro dell'area risicola di Baraggia) un'azienda risicola utilizzandola quale centro di ricerca allo scopo di perfezionare le specificità di produzione dell'area baraggiva.

Dal 1952 al su ricordato mensile fece seguito la rivista «Il Riso», edita dall'Ente nazionale risi (E.N.R.), in cui articoli diversi ricordano le peculiari caratteristiche di qualità del riso prodotto in quest'area.

L'origine del prodotto è inoltre garantita dall'iscrizione obbligatoria in appositi elenchi tenuti, tenuti dall'Organismo di controllo di cui all'art. 7 delle superfici coltivate, dei produttori e dei condizionatori.

Art. 5.

Metodi di ottenimento della coltivazione del risone e di lavorazione del riso

A - Metodi di ottenimento della materia prima (risone).

Fertilizzazione - Le concimazioni devono essere finalizzate all'ottenimento di un prodotto sano e di perfetta maturazione.

È vietato l'uso l'impiego di concimi nitrici e dei composti o formulati fertilizzanti che contengano metalli pesanti.

Interventi antiparassitari ed erbicidi - Fatto salvo l'assoluto rispetto delle norme esistenti sull'uso dei fitofarmaci consentiti dalle leggi, i trattamenti fungicidi o insetticidi alle colture devono essere eseguiti entro 40 giorni prima della raccolta.

Il seme - La semente necessaria per le colture dovrà essere un prodotto sementiero certificato dall'E.N.S.E., a garanzia della purezza varietale, dell'assenza di parassiti fungini oltre che della germinabilità.

L'essiccazione - Le operazioni di essiccazione del riso grezzo devono essere eseguite con mezzi e modalità operative tali da evitare o da ridurre al minimo la contaminazione degli involucri del grano di riso dagli eventuali residui del combustibile e da odori estranei. Sono da preferirsi essiccatoi a fuoco indiretto, possibilmente alimentati da metano oppure g.p.l. e similari.

Il riso grezzo o risone riposto in magazzino e quello offerto in vendita per la lavorazione non deve superare il 14% di umidità.

Lo stoccaggio del risone - Nella conservazione del risone, al risicoltore è fatto obbligo di eseguire ogni accorgimento per impedire l'insorgenza dei parassiti animali o fungini e quella di fermentazioni anomale.

Al termine dell'estate, comunque prima della raccolta del risone e del successivo immagazzinamento, nei magazzini, silos o celle di stoccaggio e nei locali contigui dovranno essere compiute le seguenti operazioni:

a) un preventivo trattamento mediante insetticidi, per evitare il ritorno degli insetti dai possibili rifugi nascosti in cui possono essersi rifugiati a seguito delle operazioni di pulizia eventualmente eseguite in precedenza;

b) le operazioni di pulizia e di asportazione dei residui impropri, dopo la disinfestazione, ad evitare il possibile ritorno degli insetti;

c) la pulizia integrale della mietitrebbiatrice dai residui di precedenti raccolti e quella dei veicoli propri e di terzi adibiti al trasporto del risone da immagazzinare o in vendita.

B - Metodi di ottenimento del prodotto alimentare, Riso di Baraggia Biellese e Vercellese.

Modalità operative per la lavorazione del risone: le elaborazioni sul risone ammesse o sono.

Per la preparazione del riso integrale o per la successiva raffinazione dei prodotti: scortecciatura o sbramatura operazione atta ad elimmare le glumelle del grano di riso «lolla», seguite dalle successive operazioni di calibratura del riso.

Per la preparazione del riso raffinato: raffinazione o sbiancatura - Operazione atta ad asportare dalla superficie del chicco di riso grano di riso per abrasione, le bande cellulari del pericarpo: le operazioni devono essere eseguite in modo da conseguire il grado di raffinazione definito di secondo grado.

Le tecniche operative di raffinazione devono adeguarsi alle metodologie atte ad evitare che i grani presentino lesioni da microfratture.

Art. 6.

Elementi di legame con l'ambiente geografico

Il territorio situato al confine nord-est della regione Piemonte, nelle province di Vercelli e di Biella, per le specifiche e precipue caratteristiche della struttura geologica dei terreni fu indicato, *ab antiquo*, con particolare ed esclusiva definizione «Baraggia», distinguendola, anche mediante la dizione, dal più generico brughiera (Zona LXXII del Catasto agrario denominata «Pianura risicola dell'Alto Vercellese o delle Baragge»).

È l'area pedemontana che dalle prealpi, site sotto il massiccio del Monte Rosa, si sviluppa verso il piano a terrazzi, o in lieve graduale declivio, da nord-ovest a sud-est.

L'ambiente ecologico che la caratterizza è particolare, oltre che sotto il profilo geo-pedologico, anche per le situazioni climatiche, idrologiche e di fertilità dei terreni, qui di seguito ricordate:

i suoli d'origine morenica formatisi durante il periodo diluvioglaciale dall'alterazione in loco di materiali granitici e porfidi quarziferi delle alpi, risultano costituiti da limi, argille e sabbie, i derivati autoctoni della degradazione di quelle rocce;

il suolo e il sottosuolo - contrariamente ad altri tipi di brughiera sabbiosi e con scheletro abbondante, d'origine alluvionale - sono generalmente compatti, asfittici, deficienti di vita microbica, poveri di humus. Mediante la lavorazione dei terreni, si rendono evidenti in superficie le concrezioni limonitiche, anche pisoliformi: i ferretti;

all'analisi chimica i terreni, oltre che in eccesso di ferro, si dimostrano carenti di calcare, su livelli di acidità che oscillano da pH 4,5 a 5,5, sono inoltre assai poveri di componenti fosforici e potassici oltre che di sostanze umiche;

l'irrigazione delle colture è assicurata, mediante canalizzazione, dai corsi d'acqua che scendono dalle Alpi e dalle Prealpi contribuendo, nella modesta presenza di inquinanti per la loro origine, a favorire un ambiente protetto. Le derivazioni fluviali sono: il fiume Sesia derivato dai ghiacciai del Monte Rosa, il Cervo e l'Elvo che, unitamente ad altri torrenti minori derivati dalle Prealpi e dalle tre dighe con i relativi invasi posti sui torrenti Ostola, Ravasenella ed Ingagna, contribuiscono alla distribuzione delle acque destinate anche ad usi civici e potabile;

in prospettiva climatica l'area resta costantemente sotto gli effetti della prospiciente catena montana da cui discendono flussi d'aria fredda a determinare inversioni termiche. Le temperature e l'umidità dell'aria, ambedue stabilite di norma a livelli minori di quelle misurabili nel piano, contribuiscono alla migliore formazione del grano di riso, determinando una più rapida maturazione;

l'assieme delle situazioni geo-pedologiche, le edafiche dei terreni di risaia, le climatiche e le idriche hanno assicurato la formazione di un particolare habitat a nicchia ecologica protetta, all'interno della circoscritta e modesta area geografica sottesa tra il Sesia, l'Elvo e i rilievi prealpini.

L'area geografica della Baraggia Biellese e Vercellese di coltivazione è compresa all'interno del più esteso comprensorio della «Baraggia Vercellese» delimitato con regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2367 e con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 3 maggio 1931, n. 1458 (N.B. nel 1929 non esisteva la suddivisione geografica tra le province attuali di Biella e Vercelli, per cui la «Baraggia» era solo Vercellese).

Art. 7.

Organismo di controllo

I controlli saranno effettuati da un organismo conforme a quanto previsto dall'art. 10 del Reg. CEE 2081/92.

Art. 8.

Confezionamento, etichettatura e contrassegni

1. Confezionamento del Riso di Baraggia.

Il prodotto I.G.P. «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», per essere ammesso al consumo deve riportare sulla confezione la denominazione precisa della varietà agraria coltivata nel territorio e non quella di altra consimile, anche quando fosse concesso dalle norme vigenti.

Sono previste diverse forme di condizionamento e di confezionamento a seconda del mercato di destinazione.

Le confezioni di I.G.P. «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», ai fini dell'immissione al consumo, devono essere dei seguenti pesi espressi in kg 0,250 - 0,500 - 1,0 - 2,0 - 5,0 - 10,0 - 25,0 e possono devono essere presentati in sacchi, sacchetti di stoffa o di materiale plastico igienicamente idoneo a contenere prodotti alimentari, scatole di materiali differenti purché ammessi dalle norme di legge che regolano le condizioni igienico sanitarie sugli alimenti nei diversi formati derivanti dalla quantità di riso contenuta. In ognuna delle confezione il prodotto sarà contenuto in apposito involucro per garantire la rigorosa conservazione e le peculiarità.

2. L'etichettura.

Le denominazioni che possono devono comparire in caratteri di stampa sulle confezioni sono:

il contrassegno (I.G.P.) della Comunità europea;

il logo dell'I.G.P. «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», come identificato all'art. 10, che deve figurare sulla confezione in caratteri chiaramente distinguibili per dimensioni e colore, unitamente al predetto contrassegno;

marchi privati delle riserie e pilerie, ragioni sociali, indicazioni varietali.

Sono vietate indicazioni laudative od ingannevoli.

Art. 9.

Prodotti derivati o trasformati con l'impiego del Riso di Baraggia

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata l'I.G.P. Riso di Baraggia, anche a seguito di processi elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari dei diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione dell'I.G.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) 2081/92.

L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui è trasformato o elaborato.

Art. 10.

L o g o

Il «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» sarà identificato dal logo sotto identificato.

Descrizione del logo.

La espressione grafica del logo è tesa a favorire l'identificazione dell'alimento nel disegno della forma dei grani e anche per l'origine e le precipue caratteristiche dell'habitat geografico di coltura e cultura.

Alla base e in primo piano è la rappresentazione di tre grani di riso raffinato, diritti e accostati, come di norma sono presentati e visti dal consumatore. È evidente all'apice dei grani la minuta area vuota in cui, prima della raffinazione, era collocato l'embrione della cariosside del riso.

Sullo sfondo bianco interno del logo, campeggia l'immagine stilizzata del massiccio del Monte Rosa dai cui ghiacciai discendono le acque che, direttamente e primariamente, alimentano l'irrigazione delle risaie della Baraggia dalle cui coltivazioni trae origine esclusiva il riso regolamentato dal presente disciplinare.

Fa da corollario al logo, nella parte alta, il nome «Riso di Baraggia» ed, in basso, l'indicazione del territorio amministrativo rappresentato, Biellese e Vercellese.

MANUALE GRAFICO

Immagine del logo

Dimensioni

Le dimensioni possono variare in base alle varie tipologie di confezioni utilizzate, con il diametro esterno compreso tra 2,5 e 5 cm.

Carattere

Per tutte le scritte abbiamo usato il carattere: copperplate gothic
RISO DI BARAGGIA = copperplate gothic thirty three bc
BIELLESE E VERCELLESE = copperplate gothic thirty two bc

Valore dei colori per la riproduzione tipografica, espressi in percentuale di Ciano, Magenta, Giallo e Nero

Testo: Bianco
Filetto esterno verde: 100% Ciano - 100% Giallo
Cerchio blu di sfondo alle scritte: 100% Ciano - 80% Magenta - 20% Nero
Montagne: 65% Magenta
Chicchi di riso: Gradazione di grigio in quadricromia

03A12636

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Castagna Reatina IGP»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della indicazione geografica protetta «Castagna Reatina», ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dalla cooperativa Nensino con sede in frazione Nesce 02024 Pescorocchiano (Rieti), esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato.

Le eventuali osservazioni relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione, ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«CASTAGNA REATINA»
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Art. 1.

Denominazione del prodotto

La indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Castagna Reatina» è riservata alle castagne ottenute da fustaie di castagno da frutto *(Castanea Sativa Mill.)* delle varietà descritte al successivo art. 2, le cui caratteristiche sono da attribuirsi esclusivamente a fattori naturali e all'opera dell'uomo, conformemente agli elementi e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Castagna Reatina» designa le castagne prodotte nella zona delimitata al successivo art. 3 e riferibili alle varietà correntemente conosciute come: Rossa del Cicolano e Marrone di Antrodoco.

Rossa del Cicolano ha le seguenti caratteristiche:

Numero di frutti per riccio: non più di tre.

Pezzatura: numeri di frutti per kg. < 0 pari a 80.

Forma: rotondeggiante, con apice con presenza di tomento, con torcia anch'essa tomentosa, cicatrice ilare di forma rettangolare, generalmente convessa e di colore più chiaro del pericarpo.

Pericarpo di colore: marrone rossiccio, che si scurisce dopo la curatura.

Ilo: rettangolare color nocciola, più estesa rispetta al Marrone di Antrodoco.

Episperma: con introflessioni più o meno estese all'interno della polpa.

Seme: colore bianco, croccante.

Sapore: delicato e dolce.

Marrone di Antrodoco ha le seguenti caratteristiche:

Numero di frutti per riccio: non più di tre.

Pezzatura: Numero di frutti per kg. < 0 pari a 80.

Forma: rotondeggiante, con apice poco pronunciato con presenza di tomento, con torcia anch'essa tomentosa, cicatrice ilare poco estesa, generalmente piatta e di colore più chiaro del pericarpo.

Pericarpo di colore: marrone chiaro, con striature evidenti in numero variabile, facilmente distaccabile dall'episperma.

Episperma: facilmente asportabile di colore fulvo chiaro, con basso numero di solchi interni all'endosperma.

Seme: colore bianco, croccante.

Sapore: delicato e dolce.

Art. 3.

Delimitazione area di produzione

La zona di produzione della «Castagna Reatina» di cui al presente disciplinare, comprende l'intera circoscrizione comunale dei comuni di: Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Ascrea, Borbona, Borgorose, Borgovelino, Cantalice, Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Cittareale, Collalto Sabino, Collegiove, Concerviano, Fiamignano, Longone, Marcetelli, Micigliano, Nespolo, Orvinio, Paganico, Pescorocchiano, Petrella Salto, Posta, Pozzaglia, Roccasinibalda, Turania, Varco Sabino.

Art. 4.

Origine del prodotto

La coltura del castagno da frutto ha da sempre caratterizzato il paesaggio della provincia di Rieti e precisamente delle tre le valli del Velino, Salto e del Turano grazie alle condizioni pedoclimatiche favorevoli.

Le prime tracce di resti carbonizzati di castagne furono ritrovati in un sito in grotta in località Val di Varri (comune di Pescorocchiano) nell'età del bronzo.

Fin dall'VIII secolo la castagna divenne una componente principale se non l'unica fonte di cibo della dieta alimentare delle popolazioni montane della provincia integrando o sostituendo i cereali invernali e primaverili caratterizzati da basse rese.

Nella metà del secolo XII, all'indomani della conquista normanna, si assiste all'impianto di nuovi castagneti da frutto, ridisegnando quasi completamente il paesaggio delle tre vallate. In parallelo un importante incremento ebbe anche il castagno da legno utilizzato come elemento fondamentale delle strutture degli edifici.

Dal Cicolano in particolare, erano importati pali di castagno, legnami lavorati o meno, vasi vinari, ma anche dai Monti Sabini e dalla Valle del Velino.

Lo studio di Domenico Monterumici del 1876 sul circondario di Cittaducale ci informa che tra le produzioni agricole della zona quella della castagna era considerata la più importante e di gran pregio, tanto che è rimasto il detto secondo il quale «Allu Burghittu (comune di Borgovelino) se non fosse pè lli frutti (castagne) se sarianu morti tutti» che tradotto significa «nel comune di Borgovelino se non fosse per le castagne sarebbero morti tutti».

Oggi la castanicoltura da frutto rappresenta ancora, per gli abitanti delle zone montane una fonte di reddito oltre al ruolo importante di salvaguardia ambientale ed ecologica.

Per questo l'uso del prodotto è fortemente radicato nella cultura locale avendo acquisito spazi nella cucina tradizionale della zona.

Pertanto dovrà essere assicurato il mantenimento degli elementi tradizionali sia nella tecnica colturale che nei processi di conservazione e di trasformazione, in modo che contribuiscano a perpetuare le caratteristiche di pregio del prodotto e a mantenere inalterato l'ambiente nel quale si opera.

La consapevolezza che la tutela della denominazione geografica presuppone la certezza dell'origine del prodotto, impone particolari procedure per assicurare una tracciabilità delle varie fasi di produzione. Pertanto i produttori della «Castagna Reatina» e le particelle catastali su cui si coltiva, verranno iscritti in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7. Lo stesso organismo, accreditato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, gestirà i controlli finalizzati ad accertare che il prodotto tutelato dalla I.G.P. sia rispondente alle prescrizioni del disciplinare.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

Per la produzione di Castagne Reatine IGP sono, idonee le fustaie di castagno da frutto site nella zona fitoclimatica del «Castanetum» di cui all'art. 3 del presente disciplinare, ubicate ad un'altitudine compresa tra i 400 e i 1200 m s.l.m. e coltivate in terreni tipici acidi, molto sciolti, profondi, leggeri e freschi, dell'unità fitoclimatica 2 «termotipo montano inferiore» e 3 «termotipo collinare superiore».

La densità di piante ad ettaro sarà compresa tra un minimo di 30 ad un massimo di 140. È vietata ogni somministrazione di fertilizzanti di sintesi ed il ricorso a fitofarmaci.

La pezzatura minima ammessa per ognuna delle due varietà descritte è pari a ottantotto acheni per chilogrammo netto allo stato fresco. Le operazioni di cernita, di calibratura, di trattamento dei frutti, curatura in acqua e sterilizzazione, nonché il confezionamento devono essere effettuate, all'interno del territorio della provincia di Rieti.

La conservazione del prodotto dovrà essere fatta mediante cura in acqua fredda per non più di sette giorni senza aggiunta di alcun prodotto chimico, o mediante sterilizzazione con bagno in acqua calda e successivo bagno in acqua fredda senza aggiunta di nessun additivo. È ammessa la conservazione tramite surgelazione secondo le modalità previste per i prodotti surgelati.

La raccolta dei frutti deve avvenire tra il 15 settembre ed il 30 novembre di ogni anno.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

In tutta la provincia, ogni anno, nel mese di ottobre vengono svolte sagre, giornate dedicate alla castagna; ad Antrodoco, Borgovelino, Micigliano Castel S. Angelo viene privilegiato il Marrone di Antrodoco, nei comuni di Pescorocchiano e Marcetelli, viene privilegiata la Castagna Rossa del Cicolano, con l'allestimento di stand di vendita e con la cottura e distribuzione di caldarroste e del tipico gelato ai marroni di Antrodoco.

Il comune di Marcetelli mantiene invariata nei secoli la tradizione artigiana della produzione dei tini, tinozze, botti in legno di castagno; infatti ogni anno viene organizzata una festa in onore della castagna rossa ed una mostra sull'artigianato locale.

Il comune di Borgovelino ha ricostruito le fasi di produzione e lavorazione del Marrone di Antrodoco, secondo i criteri e le tecniche del passato, promuovendo una mostra permanente all'interno della sezione etnografica e naturalistica del museo civico.

La C.C.I.A.A. di Rieti è alla seconda edizione di un ricettario «In tavola con il Marrone di Antrodoco e la Rossa del Cicolano» il quale vuole diffondere tra gli operatori, gli utilizzatori ed i consumatori tutte una serie di ipotesi di utilizzo della castagna dai primi piatti al dolce, per suggellare la tipicità delle zone di produzione.

Tra alcuni dei piatti tipici possiamo annoverare: tortelli di castagne, castagnaccio, galletto ripieno alle castagne, marmellate di castagna, marroni canditi e i marron glacès al brandy.

La ricerca di una dimensione di vita qualitativamente migliore per tutti i consumatori continuerà a passare attraverso questi prodotti dei quali all'uomo è chiesta la conservazione e la cura secondo le tradizioni ereditate.

Nell'ambito delle attività di formazione la C.C.I.A.A. organizza corsi per potatori ed addetti alle macchine per la raccolta e trasformazione delle castagne.

Nella rivista Abruzzo e Sabina di ieri e di oggi «Rivista di cultura e turismo del centro - sud» (nel n. 162 del 6 dicembre 1998) viene riservato uno spazio speciale alla castanicoltura reatina.

Lo scrittore Plinio Dominici, in uno dei suoi libri «Marcetelli Terra dei Marsi nell'Alta Sabina» mette in evidenza la tradizione artigiana degli abitanti di Marcetelli nella produzione, con legno di castagno, di tini, tinozze, barili e botti. Tra le tradizioni, usi e costumi dedica un capitolo alla raccolta delle castagne dove recita «alla raccolta delle castagne la popolazione partecipa numerosa, ed ogni famiglia utilizza i più giovani. Una volta nel castagneto i ragazzi si divertivano un mondo, perché con le castagne giocavano a «gnoccu» e a «castellittu».

Nel primo gioco le castagne si mettevano allineate, e colui che tirando con la castagna più grossa (u gnoccu), da una distanza di circa 7/8 metri, riusciva a cogliere quelle così predisposte, prendeva la parte della fila dalla castagna colpita in avanti.

Nel secondo gioco la castagne venivano sistemate a forma di castelletto, e il tiratore prendeva tutte quelle che col colpo cadevano. Un'altra attrattiva era la «Cottara» e le castagne lessate «allu bandonittu». Per fare la cottara si puliva un piccolo spazio di terra pianeggiante, nel quale si collocavano le castagne una vicino all'altra, sopra si disponeva uno strato di felce secca che veniva rinforzata a mano a mano che bruciava. Quando le castagne erano bene abbrustolite, si lasciavano per un certo tempo sotto la cenere calda. [.........]».

Art. 7.

Organismo di controllo

Le verifiche di rispondenza del prodotto alle disposizioni del presente disciplinare verranno svolte da un organismo di controllo conforme alle disposizioni dell'art. 10 del reg. CEE n. 2081/92.

Art. 8.

Etichettatura

Per l'immissione al consumo gli acheni devono appartenere esclusivamente ad una sola varietà fra quelle indicate all'art. 2, con divieto assoluto di mescolare tra loro partite di varietà diverse. Le castagne devono essere commercializzate in contenitori per alimenti a retina, con maglie non superiori a quattro millimetri di lato, o in sacchi di juta. Il confezionamento del prodotto deve avvenire nell'ambito della provincia di Rieti.

I prodotti trasformati, possono menzionare tra gli ingredienti in etichetta «Castagna Reatina».

Le confezioni saranno nei pesi definiti e con quantità nominali conformi al bollo di garanzia da: 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 25.000, 30.000, 50.000 grammi.

Detti contenitori devono essere chiusi e sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo. Il sigillo, oltre al bollo di garanzia dell'organismo di controllo, è costituito da una etichetta inamovibile che deve riportare le seguenti indicazioni:

«Castagna Reatina», seguita immediatamente al di sotto dalla dicitura «indicazione geografica protetta», conformemente al logo di cui al successivo art. 9; con caratteri ridotti del 50% rispetto alla scritta Castagna Reatina I.G.P.» deve essere riportato:

a) in alto al logo la dizione prodotto I.G.P.(per identificare in futuro tutti i prodotti I.G.P. della provincia);

b) il nome della varietà delle castagne contenute nella confezione (marrone di Antrodoco, rossa del Cicolano);

c) nome, cognome o ragione sociale del produttore, nonchè la ditta e la sede di chi ha effettuato il condizionamento del prodotto (sia esso il produttore o terzi);

d) quantità di prodotto contenuta all'origine nei contenitori, espressa in conformità delle norme metrologiche vigenti.

L'etichetta deve altresì contenere il logo europeo della I.G.P. così come definito dal REG. C.E. n. 1726/98.

È fatto divieto assoluto di usare qualsiasi altra denominazione o aggettivazione aggiuntiva.

Sono consentite eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.

Art. 9.

L o g o

Il logo viene realizzato con colori in quadricromia (ciano-magenta-giallo-nero) dove sono evidenziati i pantoni principali; complessivamente ha una forma circolare strutturata come segue: una corona circolare (con bordi di colore nero) nella quale sono presenti le scritte (dimensione 7 mm) di colore giallo (P. yellow C) « Prodotto I.G.P.» nella parte superiore su sfondo magenta (P. 689 C), e, nella parte inferiore su sfondo celeste (P. 299 C) e sempre in giallo, su due righe, «Castagna Reatina» (dimensione 7 mm), «Indicazione geografica protetta» (dimensione 3,5 mm).

Le due parti scritte sono separate da una banda diametralmente leggermente inclinata rispetto «all'orizzonte» partente da sinistra e terminante in alto a destra, recante i colori della bandiera italiana: dall'alto (vicino al magenta) rosso (P. warm red C), bianco (fondo), verde (P. 354 C).

L'area centrale del logo si sviluppa da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso come segue: la porzione del continente europeo riguardante la nazione italiana con, nella zona svizzero-austriaca,

l'immagine di due ricci di castagne semiaperti (che interrompono la circonferenza interna della corona circolare) in miscela di colori quadricrometrici; dal centro geografico d'Italia parte un raggio bianco (in linea con la fascia bianca dei colori della porzione destra della bandiera nella corona circolare) che esplode la provincia reatina (in prospettiva, sulla zona slava della cartina di sfondo, ma in un secondo piano rispetto ai due ricci semiaperti), della quale è indicato il capoluogo Rieti (scritto in nero e in maiscolo sottolineato) con un punto rosso (P. warm red C) e rappresenta in due tonalità di marrone: P. 174 C per le zone del prodotto, e P. 716 C. per le restanti; la circonferenza interna della corona circolare nella porzione destra è interrotta tra la zona rossa e quella bianca in corrispondenza della zona dell'alta Valle del Velino. In basso (in prospettiva, sull'Italia meridionale e la Grecia) sono rappresentate, stilizzate, due castagne animate di colore marrone (P. 498 C e P. 174 C) con sfumature varie.

Dimensione max 12 cm. di diametro.

03A12647

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501274/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ **0,77**